I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2453/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1992

recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio relativo al documento amministrativo unico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo al documento amministrativo unico [1], in particolare l'articolo 8,

considerando che, nell'adottare le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 717/91, è necessario definire il modello dei formulari di documento amministrativo unico e precisare le caratteristiche tecniche cui debbono soddisfare, tenendo conto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità;

considerando che è necessario approntare un libretto di istruzioni per l'uso del documento unico, per garantirne l'utilizzazione uniforme;

considerando che taluni dati figuranti nei formulari del documento unico devono apparire in forma di codici; che ocorre mettere a punto codici comuni a tutti gli Stati membri;

considerando che occorre prevedere misure di semplificazione particolari che permettano, quando gli operatori soddisfino a talune condizioni, di semplificare le formalità, in particolare quando gli interessati esplichino un'attività economica che richiede la frequente compilazione di dichiarazioni; che è opportuno tener conto anche dell'evoluzione delle tecniche che consentono di sostituire la firma manoscritta con altri modi d'identificazione che offrono le stesse garanzie e si basano, in particolare, sull'informatica;

considerando che il presente regolamento è destinato a sostituire il regolamente (CEE) n. 2855/85 della Commissione [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1159/89 [3], nonché il regolamento (CEE) n. 2793/86 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2215/90 [5]; che questi regolamenti devono pertanto essere abrogati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del «documento amministrativo unico»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

GENERALITÀ

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 717/91, denominato qui di seguito «regolamento di base».

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI FORMULARI

Caratteristiche

Articolo 2

1. a) Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16 e le disposizioni in materia di transito comunitario, il documento amministrativo unico su cui devono essere compilate le dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di base devono essere presentate in fascicoli comprendenti gli esemplari necessari all'espletamento delle formalità relative ad una fase dell'operazione di scambio di merci (esportazione, transito o importazione), cui possono essere allegati, all'occorrenza, gli esemplari necessari all'espletamento delle formalità relative all'una o all'altra fase successiva dell'operazione in causa.

   b) Questi fascicoli sono ricavati:

   — da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato I,

   oppure

   — segnatamente in caso di edizione con un sistema computerizzato di trattamento delle dichiarazioni, da due insiemi successivi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato II.

(1) GU n. L 78 del 26. 3. 1991, pag. 1.
(2) GU n. L 274 del 15. 10. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 119 del 29. 4. 1989, pag. 100.
(4) GU n. L 263 del 15. 9. 1986, pag. 74.
(5) GU n. L 202 del 31. 7. 1990, pag. 16.

2. a) Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16 e le disposizioni relative al transito comunitario, i formulari di dichiarazione possono essere completati, all'occorrenza, da uno o più formulari complementari presentati in fascicoli comprendenti gli esemplari necessari all'espletamento delle formalità relative ad una fase dell'operazione di scambio di merci (esportazione, transito o importazioni), cui possono essere allegati, all'occorrenza, gli esemplari necessari all'espletamento delle formalità relative all'una o all'altra fase successiva dell'operazione in causa.

b) Questi fascicoli sono ricavati:

— da un insieme di otto esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato III,

oppure

— da due insiemi di quattro esemplari, secondo il modello figurante nell'allegato IV.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono non autorizzare l'utilizzazione dei formulari complementari ove ci si avvalga di un sistema computerizzato di trattamento delle dichiarazioni per l'edizione di queste ultime.

Articolo 3

La dichiarazione deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità accettata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui sono espletate le formalità.

Ove occorra, l'amministrazione delle dogane dello Stato membro di destinazione può chiedere al dichiarante o al suo rappresentante in tale Stato la traduzione della dichiarazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di quest'ultimo. La traduzione si sostituisce alle corrispondenti indicazioni della dichiarazione in causa.

In deroga al primo comma, la dichiarazione deve essere compilata nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione in tutti i casi in cui la dichiarazione in quest'ultimo Stato membro venga effettuata con esemplari diversi da quelli inizialmente presentati all'amministrazione delle dogane dello Stato membro di partenza.

Articolo 4

1. I formulari di cui all'articolo 1 del regolamento di base sono stampati su carta collata per scrittura, a ricalco, del peso di almeno 40 grammi per metro quadrato. L'opacità della carta deve esse tale, che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni figuranti sull'altra facciata e la sua resistenza non deve normalmente consentire lacerazioni o sgualciture.

La carta è di colore bianco per tutti gli esemplari. Tuttavia, per quanto riguarda gli esemplari relativi al transito comunitario (1, 4, 5 e 7) le caselle n. 1 (per quanto riguarda la prima e la terza sottocasella), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (per quanto riguarda la prima sottocasella di sinistra), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 hanno lo sfondo verde.

I formulari sono stampati in verde.

2. Le dimensioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice e verticalmente su un sesto di pollice. Le dimensioni delle suddivisioni delle caselle sono basate orizzontalmente su un decimo di pollice.

3. I vari esemplari sono contraddistinti da un bordo di diverso colore e precisamente:

a) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati I e III:

— gli esemplari 1, 2, 3 e 5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu,

— gli esemplari 4, 6, 7 e 8 sono corredati, sulla destra, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore blu, rosso, verde e giallo;

b) per quanto concerne i formulari conformi ai modelli di cui agli allegati II e IV, gli esemplari 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5 sono corredati, sulla destra, di un bordo continuo e, alla destra di questo, di un bordo discontinuo rispettivamente di colore rosso, verde, giallo e blu.

La larghezza dei bordi è di circa 3 mm. Il bordo discontinuo è costituito da una successione di quadratini di 3 mm di lato, con uno spazio di 3 mm tra l'uno e l'altro.

4. L'allegato V reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati figuranti sui formulari di cui agli allegati I e III devono figurare a ricalco.

L'allegato VI reca l'indicazione degli esemplari sui quali i dati figuranti sui formulari di cui agli allegati II e IV devono figurare a ricalco.

5. Il formato dei formulari è di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza.

6. Gli Stati membri possono esigere che i formulari rechino il nome e l'indirizzo del tipografo o un marchio che ne permetta l'identificazione. Essi possono anche subordinare la stampa dei formulari ad un'autorizzazione.

Libretto d'istruzioni

Articolo 5

1. I formulari di cui all'articolo 1 del regolamento di base devono essere compilati in conformità delle indicazioni fornite nel libretto di istruzioni di cui all'allegato VII e, all'occorrenza, di quelle stabilite nel quadro di altre normative comunitarie.

2. Gli Stati membri garantiscono agli utilizzatori ogni agevolazione per disporre del libretto di istruzioni.

3. Ogni Stato membro completa, all'occorrenza, il libretto.

Codici da utilizzare

Articolo 6

I codici da utilizzare per compilare i formulari di cui all'articolo 1 del regolamento di base figurano nell'allegato VIII.

TITOLO III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PROCEDURA

Generalità

Articolo 7

Quando nel regolamento di base e nel presente regolamento si fa ricorso alla nozione di «ufficio doganale», tale nozione comprende anche qualsiasi altro luogo designato o autorizzato a tal fine dall'amministrazione delle dogane, in particolare nel quadro di accordi tra quest'ultima e l'interessato.

Esportazione

Articolo 8

1. Fatti salvi gli articoli 15 e 16, l'esportazione è subordinata al deposito in un ufficio doganale competente degli esemplari necessari, debitamente compilati, ai quali possono essere acclusi gli esemplari da utilizzare, all'occorrenza, per l'espletamento delle formalità di transito comunitario.

2. La dichiarazione utilizzata per le formalità di esportazione deve essere firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante, conformemente alle disposizioni vigenti nello Stato membro di esportazione.

Transito comunitario

Articolo 9

1. Fatte salve le semplificazioni previste per taluni modi di trasporto, la dichiarazione di transito comunitario è costituita dagli esemplari di dichiarazione debitamente compilati e firmati dall'obbligato principale, definito all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario [1]. L'impegno dell'obbligato principale riguarda unicamente le indicazioni richieste a norma del predetto regolamento.

2. Nel caso particolare in cui debba essere comprovato con un documento amministrativo il carattere comunitario di una merce che non circola vincolata al regime di transito comunitario interno, deve essere utilizzato a tal fine l'esemplare 4 del documento amministrativo unico, vistato dall'amministrazione delle dogane dello Stato membro di spedizione.

Importazione

Articolo 10

1. Fatti salvi gli articoli 15 e 16, il vincolo delle merci a qualsiasi regime doganale nello Stato membro d'importazione è subordinato al deposito in un ufficio doganale competente degli esemplari necessari per vincolare le merci al regime in oggetto.

2. Gli esemplari devono:

— indicare il regime doganale richiesto;

— essere debitamente compilati e comportare, in particolare, tutte le indicazioni necessarie per vincolare le merci al regime in causa;

— essere firmati dal dichiarante o dal suo rappresentante, conformemente alle disposizioni vigenti nello Stato membro d'importazione.

Altre disposizioni concernenti la procedura

Articolo 11

1. Quando per l'espletamento delle formalità relative a più fasi di un'operazione di scambio (esportazione, transito o importazione) venga utilizzato un fascicolo di documento amministrativo unico, ciascun interveniente si impegna unicamente sui dati relativi al regime da egli chiesto in veste di dichiarante, di obbligato principale o di rappresentante di uno di questi.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'interessato, che utilizzi un documento unico rilasciato nel corso di una fase anteriore dell'operazione di scambio considerata, è tenuto, prima di presentare la sua dichiarazione, a verificare, per le caselle che lo riguardano, l'esattezza dei dati indicati e la loro applicabilità alle merci in oggetto e al regime richiesto e, se del caso, a completarli.

Nei casi di cui al primo comma, l'interessato, ove constati una disparità tra le merci in oggetto e i dati indicati nel documento, deve informarne immediatamente l'amministrazione delle dogane. In tal caso, l'interessato deve compilare la sua dichiarazione su nuovi esemplari.

Articolo 12

Quando il documento amministrativo unico venga utilizzato per più fasi di un'operazione di scambio di merci, le autorità competenti si assicurano della concordanza delle indicazioni riportate sugli esemplari compilati nel corso delle varie fasi dell'operazione in causa.

Articolo 13

Quando la normativa renda necessaria la compilazione di copie supplementari del formulario di cui all'articolo 1 del

[1] GU n. L 262 del 26. 9. 1990, pag. 1.

regolamento di base, gli interessati possono avvalersi, a tal fine, di esemplari supplementari o di fotocopie del predetto formulario.

Detti esemplari supplementari o dette fotocopie devono essere firmati(e) dall'interessato, presentati(e) all'amministrazione delle dogane competente e da questa vistati(e), alla stessa stregua del documento unico. Essi sono accettati dall'autorità competente allo stesso titolo dei documenti originali, sempreché la loro qualità e leggibilità siano ritenute soddisfacenti dalla predetta autorità.

TITOLO IV

MUTUA ASSISTENZA E MUTUO RICONOSCIMENTO

Articolo 14

Ove necessario, le autorità competenti degli Stati membri procedono alla reciproca comunicazione delle constatazioni, dei documenti, dei rapporti, dei processi verbali e delle informazioni concernenti gli scambi quando si constati che possono contribuire a scoprire irregolarità nelle formalità espletate presso autorità da informare.

TITOLO V

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PARTICOLARI E INFORMATICA

Articolo 15

In virtù delle regolamentazioni specifiche in materia di esportazione e d'importazione si può accordare ad un operatore la possibilità di avvalersi di procedure semplificate, per permettergli, soprattutto, di non dover presentare ad un ufficio doganale le merci in causa né la dichiarazione che ad esse si riferisce o di redigere una dichiarazione incompleta. In tali casi, salvo quando si tratti di un vincolo di merci al regime di deposito doganale, la dichiarazione che, con l'accordo dell'autorità competente, può essere una dichiarazione globale periodica, dovrà essere presentata in un secondo tempo, entro i termini stabiliti da tale autorità.

Nei casi di cui al primo comma, l'amministrazione delle dogane può autorizzazare gli interessati ad utilizzare documenti commerciali in sostituzione del formulario di cui all'articolo 1 del regolamento di base.

Quando venga utilizzato il documento unico, gli interessati possono, previa autorizzazione dell'autorità competente, allegare a quest'ultimo elenchi descrittivi delle merci di carattere commerciale, per l'espletamento delle formalità doganali d'esportazione o d'importazione.

Articolo 16

Conformemente all'articolo 5 del regolamento di base, il presente regolamento non osta:

— alla possibilità per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui all'articolo 1 del regolamento di base quando si applichino le disposizioni particolari previste per le spedizioni postali sotto forma di lettere e pacchi,

— alla dispensa dalla dichiarazione scritta, che può essere prevista in taluni casi per l'esportazione o l'importazione,

— all'utilizzazione di formulari speciali per facilitare, in casi particolari, la compilazione della dichiarazione,

— alla possibilità per gli Stati membri di dispensare dal formulario di cui all'articolo 1 del regolamento di base nel caso di accordi o convenzioni conclusi o da concludere tra due o più Stati membri ai fini di una maggiore semplificazione delle formalità relative a tutti o a parte degli scambi tra tali Stati membri,

— alla possibilità per gli interessati di utilizzare distinte di carico per espletare le formalità di transito comunitario relative alle spedizioni che comportano più tipi di merci,

— all'edizione con mezzi informatici pubblici o privati, alle condizioni stabilite dagli Stati membri, eventualmente su carta vergine, di dichiarazioni d'esportazione, di transito o d'importazione nonché di documenti attestanti il carattere comunitario delle merci che non circolano in regime di transito comunitario interno,

— alla possibilità per gli Stati membri di esigere che i dati necessari all'espletamento delle formalità di cui trattasi siano introdotti nel loro sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni, eventualmente senza che lo Stato membro interessato esiga una dichiarazione scritta,

— alla possibilità per gli Stati membri, in caso di ricorso ad un sistema informatizzato di trattamento delle dichiarazioni, di prevedere che la dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di base sia costituita dal documento amministrativo unico edito da detto sistema o, qualora tale documento non sia edito, dalla computerizzazione dei dati.

Articolo 17

Fatte salve le disposizioni degli articoli 15 e 16, gli Stati membri possono in generale rinunciare, ai fini dell'espletamento delle formalità di esportazione o d'importazione, alla presentazione di taluni esemplari del documento amministrativo unico destinati alle proprie autorità, sempre che i dati in causa siano disponibili su altri supporti.

Firma

Articolo 18

Quando le formalità vengano espletate con sistemi informatizzati pubblici o privati l'autorità competente autorizza gli

interessati che ne facciano richiesta a sostituire la firma manoscritta con un procedimento tecnico d'identificazione, comportante, se del caso, l'utilizzazione di codici ed avente le medesime conseguenze giuridiche della firma manoscritta.

Tale agevolazione è concessa solo qualora risultino soddisfatte le condizione tecnico-amministrative stabilite dall'autorità competente.

Autenticazione

Articolo 19

Quando le formalità vengano espletate con sistemi informatizzati pubblici o privati che permettono anche l'edizione delle dichiarazioni, le autorità competenti degli Stati membri possono prevedere l'autenticazione fatta direttamente da questi sistemi delle dichiarazioni così edite, in luogo dell'apposizione manuale o meccanica del timbro dell'ufficio doganale e della firma del funzionario competente.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI ADESIONE

Articolo 20

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano mutatis mutandis durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione, negli scambi tra la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 e la Spagna o il Portogallo e tra questi due ultimi Stati membri, di merci che restano soggette a misure previste dall'atto di adesione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, l'esemplare 2 o, secondo il caso, l'esemplare 7 dei formulari usati negli scambi con la Spagna e con il Portogallo, o tra questi due Stati membri, viene distrutto.

3. Le disposizioni relative al deposito, all'annullamento e alla rettifica delle dichiarazioni da parte del dichiarante, all'accettazione e all'annullamento di queste ultime da parte dell'amministrazione delle dogane, nonché allo svincolo, figuranti nelle normative specifiche relative ai regimi doganali d'esportazione, di transito e d'importazione si applicano, per quanto di ragione, alle formalità di cui al paragrafo 1.

TITOLO VII

ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Articolo 21

Per l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento di base, le disposizioni relative al deposito, all'annullamento ed alla rettifica delle dichiarazioni da parte del dichiarante, all'accettazione ed all'annullamento di queste ultime da parte dell'amministrazione delle dogane, nonché allo svincolo, figuranti nelle normative specifiche relative ai regimi doganali di esportazione, di transito o d'importazione, si applicano per quanto di ragione.

Articolo 22

Ciascun Stato membro informa la Commissione, ai più tardi il 30 settembre 1992, in merito ai dati che esigerà, nei limiti di quelli previsti nel documento unico, per l'espletamento delle formalità in materia di esportazione (spedizione), transito ed importazione.

Qualsiasi ulteriore modifica farà del pari oggetto d'informazione preliminare della Commissione.

La Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,* serie C, le informazioni così raccolte.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

I regolamenti (CEE) n. 2855/85 e (CEE) n. 2793/86 sono abrogati.

I richiami ai regolamenti abrogati sono da intendersi riferiti al presente regolamento.

Articolo 24

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal termine iniziale di applicabilità del regolamento di base.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

MODELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA b), PRIMO TRATTINO

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

1 Esemplare per il paese di spedizione/esportazione

1 DICHIARAZIONE

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari **4** Dist di carico

5 Articoli **6** Totale dei colli **7** Numero di riferimento

8 Destinatario N.

9 Responsabile finanziario N.

10 *Paese prima destinaz.* **11** *Paese di transazione* **13** *P. A. C.*

14 Dichiarante/Rappresentante N.

15 Paese di spedizione/*esportazione*

15 C. P. sped./*esport.* a b **17** Cod. P. destinaz. a b

16 Paese d'origine **17** Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza **19** Ctr.

20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

22 Moneta ed importo totale fatturato **23** Tasso di cambio **24** Natura della transazione

25 Modo di trasp. fino alla frontiera **26** Modo di trasporto interno **27** Luogo di carico

28 Dati finanziari e bancari

1 **29** Ufficio d'uscita **30** Localizzazione delle merci

1 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b **35** Massa lorda (kg)

37 REGIME **38** Massa netta (kg) **39** *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

Codice MS

46 Valore statistico

4 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

7 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale:				

48 Dilazione di pagamento **49** Identificazione del deposito

B DATI CONTABILI

50 Obbligato principale N. Firma:

C UFFICIO DI PARTENZA

rappresentato da

Luogo e data:

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia non valida per — Codice **53** Ufficio di destinazione (e paese)

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA

Risultato:

Suggelli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

Firma:

Timbro:

54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

E CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

Esemplare per la statistica - Paesi di spedizione/esportazione

2

1 DICHIARAZIONE

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari | **4** Dist di carico

5 Articoli | **6** Totale dei colli | **7** Numero di riferimento

8 Destinatario N.

9 Responsabile finanzario N.

10 *Paese prima destinaz.* | **11** *Paese di transazione* | **13** *P. A. C.*

14 Dichiarante/Rappresentante N.

15 Paese di spedizione/*esportazione* | **15** C. P. sped./*esport.* a b | **17** Cod. P. destinaz. a b

16 Paese d'origine | **17** Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza | **19** Ctr.

20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

22 Moneta ed importo totale fatturato | **23** Tasso di cambio | **24** Natura della transazione

25 Modo di trasp. fino alla frontiera | **26** Modo di trasporto interno | **27** Luogo di carico

28 Dati finanziari e bancari

2

29 Ufficio d'uscita | **30** Localizzazione delle merci

1 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b | **35** Massa lorda (kg)

37 REGIME | **38** Massa netta (kg) | **39** *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

Codice MS

46 Valore statistico

4 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

7 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale:				

48 Dilazione di pagamento | **49** Identificazione del deposito

B DATI CONTABILI

50 Obbligato principale N. — Firma:

rappresentato da

Luogo e data:

C UFFICIO DI PARTENZA

1 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

2 Garanzia non valida per — Codice | **53** Ufficio di destinazione (e paese)

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA — Timbro:

Risultato:

Suggelli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

Firma:

54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

Esemplare per lo speditore/esportatore

3

1 DICHIARAZIONE

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari | **4** Dist di carico

5 Articoli | **6** Totale dei colli | **7** Numero di riferimento

8 Destinatario N.

9 Responsabile finanzario N.

10 *Paese prima destinaz.* | **11** *Paese di transazione* | **13** *P. A. C.*

14 Dichiarante/Rappresentante N.

15 Paese di spedizione/*esportazione* | **15** C. P. sped./*esport.* a b | **17** Cod. P. destinaz. a b

16 Paese d'origine | **17** Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza | **19** Ctr.

20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

22 Moneta ed importo totale fatturato | **23** Tasso di cambio | **24** Natura della transazione

25 Modo di trasp. fino alla frontiera | **26** Modo di trasporto interno | **27** Luogo di carico

28 Dati finanziari e bancari

3

29 Ufficio d'uscita | **30** Localizzazione delle merci

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b | **35** Massa lorda (kg)

37 REGIME | **38** Massa netta (kg) | **39** *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

Codice MS

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale:				

48 Dilazione di pagamento | **49** Identificazione del deposito

B DATI CONTABILI

50 Obbligato principale N. — Firma:

C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

rappresentato da

Luogo e data:

52 Garanzia non valida per — Codice

53 Ufficio di destinazione (e paese)

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA — Timbro:

Risultato:

Suggelli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

Firma:

54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

Esemplare per l'ufficio di destinazione

4

1 DICHIARAZIONE

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari **4** Dist di carico

5 Articoli **6** Totale dei colli

8 Destinatario N.

NOTE IMPORTANTE

Quando il presente esemplare è utilizzato esclusivamente per giustificare IL CARRATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI CHE NON CIRCOLANO IN REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO, sono richiesti a tal fine soltanto i dati che figurano nelle caselle 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54, e, se del caso, 4, 33, 38, 40 e, 44.

14 Dichiarante/Rappresentante N

15 Paese di spedizione/*esportazione*

17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza **19** Ctr.

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

25 Modo di trasp. fino alla frontiera

27 Luogo di carico

4

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

55 Trasbordi

Luogo e paese:	Luogo e paese:
Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:	Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:
Ctr. ☐ (1) Identità nuovo contenitore:	Ctr. ☐ (1) Identità nuovo contenitore:
(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.	(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.

F VISTO DELLE AUTORITA COMPE-TENTI

Nuovi suggellise: Numero: marche:	Nuovi suggeli: Numero: marche:
Firma: Timbro:	Firma: Timbro:

50 Obbligato principale N. Firma:

C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

rappresentato da

Luogo e data:

52 Garanzia non valida per

Codice **53** Ufficio di destinazione (e paese)

D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA Timbro:

Risultato.

Suggelli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

Firma:

54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

56 Altri incidenti durante il trasporto

Rapporto dei fatti e delle misure adottate

G VISTO DELLE AUTORITA COMPETENTI

H CONTROLLO A POSTERIORI (quando il presente esemplare è utilizzato per giustificare il carettere comunitario delle merci)

DOMANDA DI CONTROLLO

E richiesto il controllo dell'autenticità del presente documento nonchè della esattezza dei dati ivi contenuti.

Luogo e data:

Firma: Timbro:

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il presente documento (1)

☐ è stato effettivamente vistado dall'ufficio doganale indicato ed i dati ivi contenuti sono esatti.

☐ non risponde alle condizione di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni).

Luogo e data:

Firma: Timbro:

Osservazioni:

(1) Indicare con [X] la menzione applicabile.

I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (TRANSITO COMUNITARIO)

Data di arrivo:

Controllo dei suggelli:

Osservazioni.

Esemplare n. 5 rinviato

il

dopo iscrizione al

N.

Firma: Timbro

COMUNITÀ EUROPEA

Esemplare per il rinvio - Transito comunitario

5

1 DICHIARAZIONE

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari **4** Dist di carico

5 Articoli **6** Totale dei colli

8 Destinatario N.

15 Paese di spedizione/*esportazione*

17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza **19** Ctr.

Tilbagesendes til: Zurücksenden an:
ἐπιστρεπέο εἰς: Return to:
Renvoyer à: Rinviare a:
Terugzenden aan: Devolver a:

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

25 Modo di trasp. fino alla frontiera

27 Luogo di carico

5

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

55 Trasbordi

Luogo e paese:	Luogo e paese:
Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:	Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:
Ctr. ☐ (1) Identità nuovo contenitore:	Ctr. ☐ (1) Identità nuovo contenitore:
(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.	(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.

VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Nuovi suggellise Numero. marche:	Nuovi suggeli: Numero: marche:
Firma. Timbro:	Firma: Timbro:

50 Obbligato principale N. Firma:

rappresentato da

Luogo e data:

C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia non valida per

Codice

53 Ufficio di destinazione (e paese)

D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA Timbro:

Risultato

Suggelli apposti Numero

marche:

Termine limite (data):

Firma

58 Altri incidenti durante il trasporto Rapporto dei fatti e delle misure adottate	**G** VISTO DELLE AUTORITA COMPETENTI

I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (TRANSITO COMUNITARIO) Data di arrivo: Controllo dei suggelli: Osservazioni:	Esemplare n. 5 rinviato il dopo iscrizione al N. Firma: Timbro:

TRANSITO COMUNITARIO: RICEVUTA (Da compilarsi dall'interessato prima di presentarla all'ufficio di destinazione)

Si certifica con la presente che il documento ..... rilasciato dall'uffico di ..... (nome e paese) sotto il N. .....

e stato consegnato e che sino ad ora non è stata rilevata nessuna irregularità concemente la spedizione alla quale detto documento si riferisce.

Timbro dell'ufficio di destinazione:

Data. Firma.

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI DESTINAZIONE

Esemplare per il paese di destinazione

6

1 DICHIARAZIONE

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari | **4** Dist di carico

5 Articoli | **6** Totale dei colli | **7** Numero di riferimento

8 Destinatario N.

9 Responsabile finanzario N.

10 *Paese prima destinaz.* | **11** *Paese di transazione* | **12** *Elementi del valore* | **13** *P. A. C.*

14 Dichiarante/Rappresentante N.

15 Paese di spedizione/*esportazione* | **15** C. P. sped./*esport.* a b | **17** Cod. P. destinaz. a b

16 Paese d'origine | **17** Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza | **19** Ctr.

20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

22 Moneta ed importo totale fatturato | **23** Tasso di cambio | **24** Natura della transazione

25 Modo di trasp. fino alla frontiera | **26** Modo di trasporto interno | **27** Luogo di carico

28 Dati finanziari e bancari

6

29 Ufficio di entrata | **30** Localizzazione delle merci

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N. | **33** Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b | **35** Massa lorda (kg) | **36** *Preferenze*

37 REGIME | **38** Massa netta (kg) | **39** *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari | **42** *Prezzo dell'articolo* | **43** *Cod. M.V.*

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS | **45** *Aggiustamento*

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale:				

48 Dilazione di pagamento | **49** Identificazione del deposito

B DATI CONTABILI

50 Obbligato principale N. Firma:

C UFFICIO DI PARTENZA

rappresentato da

Luogo e data:

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia non valida per

Codice | **53** Ufficio di destinazione (e paese)

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI DESTINAZIONE

Esemplare per la statistica - Paese di destinazione

7

1 DICHIARAZIONE

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari **4** Dist di carico

5 Articoli **6** Totale dei colli **7** Numero di riferimento

8 Destinatario N.

9 Responsabile finanziario N.

10 *Paese ultima proven.* **11** *Paese transaz./produz.* **12** *Elementi del valore* **13** *P. A. C.*

14 Dichiarante/Rappresentante N.

15 Paese di spedizione/*esportazione* **15** C. P. sped./*esport.* a b **17** Cod. P. destinaz. a b

16 Paese d'origine **17** Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo **19** Ctr.

20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

22 Moneta ed importo totale fatturato **23** Tasso di cambio **24** Natura della transazione

25 Modo di trasp. fino alla frontiera **26** Modo di trasporto interno **27** Luogo di carico

28 Dati finanziari e bancari

7

29 Ufficio di entrata **30** Localizzazione delle merci

1 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b **35** Massa lorda (kg) **36** *Preferenze*

37 REGIME **38** Massa netta (kg) **39** *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari **42** *Prezzo dell'articolo* **43** *Cod. M.V.*

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS **45** *Aggiustamento*

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale:				

48 Dilazione di pagamento **49** Identificazione del deposito

B DATI CONTABILI

50 Obbligato principale N. Firma:

C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

rappresentato da

Luogo e data:

52 Garanzia non valida per — Codice **53** Ufficio di destinazione (e paese)

CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI DESTINAZIONE

8

Esemplare per il destinatario

1 DICHIARAZIONE

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari | **4** Dist di carico

5 Articoli | **6** Totale dei colli | **7** Numero di riferimento

8 Destinatario N.

9 Responsabile finanzario N.

10 *Paese ultima proven.* | **11** *Paese transaz./produz.* | **12** *Elementi del valore* | **13** *P. A. C.*

14 Dichiarante/Rappresentante N.

15 Paese di spedizione/*esportazione* | **15** C. P. sped./*esport.* a b | **17** Cod. P. destinaz. a b

16 Paese d'origine | **17** Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo | **19** Ctr.

20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporo attivo che attraversa la frontiera

22 Moneta ed importo totale fatturato | **23** Tasso di cambio | **24** Natura della transazione

25 Modo di trasp. fino alla frontiera | **26** Modo di trasporto interno | **27** Luogo di carico

28 Dati finanziari e bancari

8

29 Ufficio di entrata | **30** Localizzazione delle merci

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b | **35** Massa lorda (kg) | **36** *Preferenze*

37 REGIME | **38** Massa netta (kg) | **39** *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari | **42** *Prezzo dell'articolo* | **43** *Cod. M.V.*

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS | **45** *Aggiustamento*

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale:				

48 Dilazione di pagamento | **49** Identificazione del deposito

B DATI CONTABILI

50 Obbligato principale N. Firma:

C UFFICIO DI PARTENZA

rappresentato da

Luogo e data:

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia non valida per

Codice | **53** Ufficio di destinazione (e paese)

J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE

54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

ALLEGATO II

MODELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, LETTERA b), SECONDO TRATTINO

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE

1 Esemplare per il paese di spedizione/esportazione

6 Esemplare per il paese di destinazione

1 DICHIARAZIONE

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari

4 Dist. di carico

5 Articoli

6 Totale dei colli

7 Numero di riferimento

8 Destinatario N.

9 Responsabile finanzario N.

10 *Paese pr. dest. ultima prov.*

11 *Paese transaz./produz.*

12 *Elementi del valore*

13 *P. A. C.*

14 Dichiarante/Rappresentante N.

15 Paese di spedizione/*esportazione*

15 C.P.sped./*esport.* a b

17 Cod. P. destinaz. a b

16 Paese d'origine

17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza/all'arrivo

19 Ctr.

20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

22 Moneta ed importo totale fatturato

23 Tasso di cambio

24 Natura della transazione

25 Modo di trasp. fino alla frontiera

26 Modo di trasporto interno

27 Luogo di carico/scarico

28 Dati finanziari e bancari

29 Ufficio d'uscita/di entrata

30 Localizzazione delle merci

31 Colli e designazione delle merci

Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preferenze*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Cod. M.V.*

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
		Totale:		

48 Dilazione di pagamento

49 Identificazione del deposito

B DATI CONTABILI

50 Obbligato principale N.

Firma:

rappresentato da

Luogo e data:

C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia non valida per

Codice

53 Ufficio di destinazione (e paese)

D/J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA/DESTINAZIONE

Timbro:

Risultato:

Suggelli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

Firma:

54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

E/J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE

1 DICHIARAZIONE

Esemplare per la statistica - Paesi di spedizione/esportazione

Esemplare per la statistica - Paese di destinazione

2 7

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari **4** Dist. di carico

5 Articoli **6** Totale dei colli **7** Numero di riferimento

8 Destinatario N.

9 Responsabile finanziario N.

10 *Paese pr. dest. ultima prov.* **11** *Paese transaz./ produz.* **12** *Elementi del valore* **13** *P. A. C.*

14 Dichiarante/Rappresentante N.

15 Paese di spedizione/*esportazione* **15** C.P.sped./*esport.* a b **17** Cod. P. destinaz. a b

16 Paese d'origine **17** Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza/all'arrivo **19** Ctr.

20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

22 Moneta ed importo totale fatturato **23** Tasso di cambio **24** Natura della transazione

25 Modo di trasp. fino alla frontiera **26** Modo di trasporto interno **27** Luogo di carico/scarico

28 Dati finanziari e bancari

2 7

29 Ufficio d'uscita/di entrata **30** Localizzazione delle merci

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N. **33** Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b **35** Massa lorda (kg) **36** *Preferenze*

37 REGIME **38** Massa netta (kg) **39** *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari **42** *Prezzo dell'articolo* **43** *Cod. M.V.*

Codice MS **45** *Aggiustamento*

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale:				

48 Dilazione di pagamento **49** Identificazione del deposito

B DATI CONTABILI

50 Obbligato principale N. Firma:

C UFFICIO DI PARTENZA

rappresentato da

Luogo e data:

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia non valida per

Codice **53** Ufficio di destinazione (e paese)

D/J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA/DESTINAZIONE Timbro:

Risultato:

Suggelli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

Firma:

54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE

1 DICHIARAZIONE

3 Esemplare per lo speditore/esportatore

8 Esemplare per il destinatario

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari

4 Dist. di carico

5 Articoli

6 Totale dei colli

7 Numero di riferimento

8 Destinatario N.

9 Responsabile finanzario N.

10 *Paese pr. dest. ultima prov.*

11 *Paese transaz./produz.*

12 *Elementi del valore*

13 *P. A. C.*

14 Dichiarante/Rappresentante N.

15 Paese di spedizione/*esportazione*

15 C.P.sped./*esport.* a b

17 Cod. P. destinaz. a b

16 Paese d'origine

17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza/all'arrivo

19 Ctr.

20 Condizioni di consegna

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

22 Moneta ed importo totale fatturato

23 Tasso di cambio

24 Natura della transazione

25 Modo di trasp. fino alla frontiera

26 Modo di trasporto interno

27 Luogo di carico/scarico

28 Dati finanziari e bancari

3 **8**

29 Ufficio d'uscita/di entrata

30 Localizzazione delle merci

31 Colli e designazione delle *merci*

Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preferenze*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Cod. M.V.*

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
		Totale:		

48 Dilazione di pagamento

49 Identificazione del deposito

B DATI CONTABILI

50 Obbligato principale N.

Firma:

C UFFICIO DI PARTENZA

rappresentato da

Luogo e data:

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

52 Garanzia non valida per

Codice

53 Ufficio di destinazione (e paese)

D/J CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA/DESTINAZIONE

Timbro:

Risultato:

Suggelli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

Firma:

54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

4 5 Esemplare per l'ufficio di destinazione

Esemplare per il rinvio - Transito comunitario

1 DICHIARAZIONE

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari | 4 Dist. di carico

5 Articoli | 6 Totale dei colli

8 Destinatario N.

NOTE IMPORTANTE

Quando il presente esemplare è utilizzato esclusivamente per giustificare IL CARRATTERE COMUNITARIO DELLE MERCI CHE NON CIRCOLANO IN REGIME DI TRANSITO COMUNITARIO, sono richiesti a tal fine soltanto i dati che figurano nelle caselle 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54, e, se del caso, 4, 33, 38, 40 e, 44.

14 Dichiarante/Rappresentante N.

15 Paese di spedizione/*esportazione*

17 Paese di destinazione

18 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza | 19 Ctr.

Tilbagesendes til: Zurücksenden an:
ἐπιστρεπέο εἰς: Return to:
Renvoyer à: Rinviare a:
Terugzenden aan: Devolver a:

21 Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che attraversa la frontiera

25 Modo di trasp. fino alla frontiera | 27 Luogo di carico

4 5

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

55 Trasbordi

Luogo e paese:	Luogo e paese:
Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:	Identità e naz. nuovo mezzo trasporto:
Ctr. (1) *Identità nuovo contenitore*:	Ctr. (1) *Identità nuovo contenitore*:
(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.	(1) Indicare 1 si SI o 0 si NO.

F VISTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Nuovi suggelli: Numero: marche:	Nuovi suggelli: Numero: marche:
Firma: Timbro:	Firma: Timbro:

50 Obbligato principale N. Firma:

C UFFICIO DI PARTENZA

51 Uffici di passaggio previsti (e paesi)

rappresentato da

Luogo e data:

52 Garanzia non valida per

Codice 53 Ufficio di destinazione (e paese)

D CONTROLLO DELL'UFFICIO DI PARTENZA Timbro:

Risultato:

Suggelli apposti: Numero:

marche:

Termine limite (data):

Firma:

54 Luogo e data:

Firma e nome del dichiarante/rappresentante:

58 Altri incidenti durante il trasporto

Rapporto dei fatti e delle misure adottate

G VISTO DELLE AUTORITA COMPETENTI

H CONTROLLO A POSTERIORI (quando il presente esemplare è utilizzato per giustificare il carettere comunitario delle merci)

DOMANDA DI CONTROLLO

E richiesto il controllo dell'autenticità del presente documento nonchè della esattezza dei dati ivi contenuti.

Luogo e data:

Firma: Timbro:

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il presente documento (1)

☐ è stato effettivamente vistado dall'ufficio doganale indicato ed i dati ivi contenuti sono esatti.

☐ non risponde alle condizione di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le osservazioni).

Luogo e data:

Firma: Timbro:

Osservazioni:

(1) Indicare con [X] la menzione applicabile.

I CONTROLLO DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE (TRANSITO COMUNITARIO)

Data di arrivo:

Controllo dei suggelli:

Osservazioni:

Esemplare n. 5 rinviato

il

dopo iscrizione al

N.

Firma: Timbro

TRANSITO COMUNITARIO: RICEVUTA (Da compilarsi dall'interessato prima di presentaria all'ufficio di destinazione)

Si certifica con la presente che il documento ..... rilasciato dall'uffico di ..... (nome e paese) sotto il N. .....

è stato consegnato e che sino ad ora non è stata rilevata nessuna irregularità concemente la spedizione alla quale detto documento si riferisce.

Timbro dell'ufficio di destinazione:

Data: Firma:

ALLEGATO III

MODELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA b), PRIMO TRATTINO

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

1 DICHIARAZIONE C BIS

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari 1

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP
Totale terzo articolo:					T.G.:		

← **RIEPILOGO**

1 **Esemplare per il paese di spedizione/esportazione**

C UFFICIO DI PARTENZA

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

1 DICHIARAZIONE C BIS

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari **2**

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP
Totale terzo articolo:					T.G.:		

← **RIEPILOGO**

2 **Esemplare per la statistica**
Paese di spedizione/esportazione

C UFFICIO DI PARTENZA

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

1 DICHIARAZIONE C BIS

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari 3

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

31 Colli e designazione dellea merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP
Totale terzo articolo:					T.G.:		

← **RIEPILOGO**

3 **Esemplare per lo speditore/esportatore**

C UFFICIO DI PARTENZA

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

1 DICHIARAZIONE

C | **BIS**

4

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

4 **Esemplare per l'ufficio di destinazione**

C UFFICIO DI PARTENZA

COMUNITÀ EUROPEA

1 DICHIARAZIONE C BIS

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari **5**

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

5 **Esemplare per il rinvio**
Transito comunitario

C UFFICIO DI PARTENZA

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI DESTINAZIONE

8 Destinatario N.

1 DICHIARAZIONE **C** **BIS**

3 Formulari **6**

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preferenze*

37 R E G I M E

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplémentari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Code M.V.*

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificat ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preference*

37 R E G I M E

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplémentari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Code M.V.*

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificat ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preference*

37 R E G I M E

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplémentari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Code M.V.*

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificat ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP
Totale terzo articolo:					T.G.:		

← **RIEPILOGO**

6 **Esemplare per il paese di destinazione**

C UFFICIO DI PARTENZA

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI DESTINAZIONE

8 Destinatario N.

1 DICHIARAZIONE **C** **BIS**

3 Formulari **7**

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preferenze*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplémentari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Code M.V.*

Codice MS **45** *Aggiustamento*

46 Valore statistico

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificat ed autorizzazioni

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preference*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplémentari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Code M.V.*

Codice MS **45** *Aggiustamento*

46 Valore statistico

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificat ed autorizzazioni

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preference*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplémentari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Code M.V.*

Codice MS **45** *Aggiustamento*

46 Valore statistico

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificat ed autorizzazioni

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP
Totale terzo articolo:					TG.:		

← **RIEPILOGO**

7 **Esemplare per la statistica**

Paese di destinazione

C UFFICIO DI PARTENZA

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI DESTINAZIONE

1 DICHIARAZIONE C BIS

3 Formulari **8**

8 Destinatario N.

---

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preferenze*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplémentari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Code M.V.*

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificat ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

---

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preference*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplémentari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Code M.V.*

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificat ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

---

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preference*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplémentari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Code M.V.*

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificat ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

---

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP
Totale terzo articolo:					TG.:		

← **RIEPILOGO**

8

Esemplare per il destinatario

C UFFICIO DI PARTENZA

ALLEGATO IV

MODELLO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 2, LETTERA b), SECONDO TRATTINO

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE

1 DICHIARAZIONE C BIS

3 Formulari 1 6

2 Speditore/*Esportatore* 8 Destinatario N.

---

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preference*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Cod. M.V.*

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

---

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preferenze*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Cod. M.V.*

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

---

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preferenze*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Cod. M.V.*

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

---

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP
Totale terzo articolo:					T.G.:		

← **RIEPILOGO**

1 **Esemplare per il paese di spedizione/esportazione**

6 **Esemplare per il paese di destinazione**

C UFFICIO DI PARTENZA

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE

1 DICHIARAZIONE **C** **BIS**

2 Speditore/*Esportatore* **8** Destinatario N.

3 Formulari **2** **7**

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preference*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Cod. M.V.*

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preferenze*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Cod. M.V.*

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preferenze*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Cod. M.V.*

44 Menzioni speciali/ Documenti presentati/ Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP
Totale terzo articolo:					T.G.:		

← **RIEPILOGO**

2 **Esemplare per la statistica - Paese di spedizione/esportazione**

7 **Esemplare per la statistica - Paese di destinazione**

C UFFICIO DI PARTENZA

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE/DESTINAZIONE

1 DICHIARAZIONE C BIS

2 Speditore/*Esportatore* 8 Destinatario N.

3 Formulari 3 8

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preference*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Cod. M.V.*

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preferenze*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Cod. M.V.*

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

34 Cod. P. d'origine a b

35 Massa lorda (kg)

36 *Preferenze*

37 REGIME

38 Massa netta (kg)

39 *Contingenti*

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

41 Unità supplementari

42 *Prezzo dell'articolo*

43 *Cod. M.V.*

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

45 *Aggiustamento*

46 Valore statistico

47 Calcolo delle imposizioni

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP
Totale primo articolo:					Totale secondo articolo:				

Tipo	Base imponibile	Aliquota	Importo	MP	Tipo	Importo	MP
Totale terzo articolo:					T.G.:		

← RIEPILOGO

3 **Esemplare per lo speditore/esportatore**

8 **Esemplare per il destinatario**

C UFFICIO DI PARTENZA

COMUNITÀ EUROPEA

A UFFICIO DI SPEDIZIONE/ESPORTAZIONE

1 DICHIARAZIONE **C** **BIS** **4** **5**

2 Speditore/*Esportatore* N.

3 Formulari

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

31 Colli e designazione delle merci — Marchi e numeri - N. contenitori - Quantità e natura

32 Artic N.

33 Codice delle merci

35 Massa lorda (kg)

38 Massa netta (kg)

40 Dichiarazione sommaria/Documento precedente

44 Menzioni speciali/Documenti presentati/Certificati ed autorizzazioni

Codice MS

4 **Esemplare per l'ufficio di destinazione**

5 **Esemplare per il rinvio - Transito comunitario**

C UFFICIO DI PARTENZA

ALLEGATO V

INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI DI CUI AGLI ALLEGATI I E III NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO FIGURARE A RICALCO

(a partire dall'esemplare n. 1)

Numero della casella	Numero degli esemplari	Numero della casella	Numero degli esemplari
I. CASELLE PER GLI OPERATORI			
1	1 - 8 eccetto la sottocasella centrale: 1 - 3	27	1 - 5 (1)
2	1 - 5 (1)	28	1 - 3
3	1 - 8	29	1 - 3
4	1 - 8	30	1 - 3
5	1 - 8	31	1 - 8
6	1 - 8	32	1 - 8
7	1 - 3	33	prima sottocasella a sinistra: 1 - 8 altre sotto caselle: 1 - 3
8	1 - 5 (1)	34a	1 - 3
9	1 - 3	34b	1 - 3
10	1 - 3	35	1 - 8
11	1 - 3	36	—
12	—	37	1 - 3
13	1 - 3	38	1 - 8
14	1 - 4	39	1 - 3
15	1 - 8	40	1 - 5 (1)
15a	1 - 3	41	1 - 3
15b	1 - 3	42	—
16	1, 2, 3, 6, 7 e 8	43	—
17	1 - 8	44	1 - 5 (1)
17a	1 - 3	45	—
17b	1 - 3	46	1 - 3
18	1 - 5 (1)	47	1 - 3
19	1 - 5 (1)	48	1 - 3
20	1 - 3	49	1 - 3
21	1 - 5 (1)	50	1 - 8
22	1 - 3	51	1 - 8
23	1 - 3	52	1 - 8
24	1 - 3	53	1 - 8
25	1 - 5 (1)	54	1 - 4
26	1 - 3	55	—
		56	—

II. CASELLE AMMINISTRATIVE

A	1 - 4 (2)	C	1 - 8 (2)
B	1 - 3	D	1 - 4

(1) In nessun caso si può chiedere agli utilizzatori di compilare queste caselle negli esemplari n. 5 e n. 7 a fini di transito comunitario.

(2) A scelta dello Stato membro di esportazione, entro tali limiti.

ALLEGATO VI

INDICAZIONE DEGLI ESEMPLARI DEI FORMULARI FIGURANTI NEGLI ALLEGATI II E IV NEI QUALI I DATI ANNOTATI DEVONO FIGURARE A RICALCO

(a partire dall'esemplare n. 1/6)

Numero della casella	Numero degli esemplari	Numero della casella	Numero degli esemplari
I. CASELLE PER GLI OPERATORI			
1	1 - 4 eccetto la sottocasella centrale: 1 - 3	27	1 - 4
		28	1 - 3
		29	1 - 3
2	1 - 4	30	1 - 3
3	1 - 4	31	1 - 4
4	1 - 4	32	1 - 4
5	1 - 4	33	prima sottocasella a sinistra: 1 - 4
6	1 - 4		altre sotto caselle: 1 - 3
7	1 - 3	34a	1 - 3
8	1 - 4	34b	1 - 3
9	1 - 3	35	1 - 4
10	1 - 3	36	1 - 3
11	1 - 3	37	1 - 3
12	1 - 3	38	1 - 4
13	1 - 3	39	1 - 3
14	1 - 4	40	1 - 4
15	1 - 4	41	1 - 3
15a	1 - 3	42	1 - 3
15b	1 - 3	43	1 - 3
16	1 - 3	44	1 - 4
17	1 - 4	45	1 - 3
17a	1 - 3	46	1 - 3
17b	1 - 3	47	1 - 3
18	1 - 4	48	1 - 3
19	1 - 4	49	1 - 3
20	1 - 3	50	1 - 4
21	1 - 4	51	1 - 4
22	1 - 3	52	1 - 4
23	1 - 3	53	1 - 4
24	1 - 3	54	1 - 4
25	1 - 4	55	—
26	1 - 3	56	—
II. CASELLE AMMINISTRATIVE			
A	1 - 4 (1)	C	1 - 4
B	1 - 3	D/J	1 - 4

(1) A scelta dello Stato membro d'importazione, entro tali limiti.

ALLEGATO VII

ISTRUZIONI PER L'USO DEI FORMULARI

TITOLO I

Osservazioni generali

A. *Presentazione generale*

I formulari e i formulari complementari vanno utilizzati:

a) quando in una normativa comunitaria venga fatto riferimento ad una dichiarazione di esportazione di spedizione, d'importazione d'immissione o di vincolo ad altro regime doganale, compreso il regime di transito comunitario;

b) all'occorrenza, durante il periodo transitorio previsto dall'atto di adesione, negli scambi tra la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, e la Spagna o il Portogallo e tra questi ultimi due Stati membri di merci che non beneficiano ancora della soppressione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente o che restano soggette ad altre misure previste dall'atto di adesione;

c) quando una disposizione comunitaria ne preveda esplicitamente l'impiego.

I formulari e i formulari complementari impiegati a tal fine comprendono gli esemplari necessari all'espletamento delle formalità relative ad una fase dell'operazione di scambio di merci (esportazione, transito o importazione), scelti fra un insieme di otto esemplari:

— l'esemplare n. 1, che sarà conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità di esportazione (eventualmente di spedizione) o di transito comunitario;

— l'esemplare n. 2, che sarà utilizzato per le statistiche dello Stato membro di esportazione;

— l'esemplare n. 3, che sarà consegnato all'esportatore dopo essere stato vistato dall'amministrazione delle dogane;

— l'esemplare n. 4, che sarà conservato dall'ufficio di destinazione dopo l'operazione di transito comunitario o sarà utilizzato come documento T2L per comprovare il carattere comunitario delle merci;

— l'esemplare n. 5, che costituisce l'esemplare di rinvio per il regime di transito comunitario;

— l'esemplare n. 6, che sarà conservato dall'autorità dello Stato membro nel quale sono espletate le formalità a destinazione;

— l'esemplare n. 7, che sarà utilizzato per le statistiche dello Stato membro di destinazione (formalità di transito comunitario e a destinazione);

— l'esemplare n. 8, che sarà consegnato al destinatario dopo essere stato vistato dall'amministrazione delle dogane.

Sono quindi possibili varie combinazioni di esemplari, ad esempio:

— esportazione: esemplari 1, 2 e 3;

— transito comunitario: esemplari 1, 4, 5 e 7;

— destinazione: esemplari 6, 7 e 8.

Oltre a questi casi esistono circostanze in cui occorre giustificare a destinazione il carattere comunitario delle merci in oggetto. In casi del genere si dovrà utilizzare come documento T2L l'esemplare n. 4.

Gli operatori hanno quindi la possibilità di far stampare tipi di fascicoli di formulari corrispondenti alla scelta da essi fatta, sempre che il formulario utilizzato sia conforme al modello ufficiale.

Ogni fascicolo deve essere costituito in modo che quando in talune caselle debba essere apposta un'informazione identica nei due Stati membri interessati questa sia annotata direttamente dall'esportatore o dall'obbligato principale sull'esemplare n. 1 e figuri a ricalco su tutti gli altri esemplari. Quando invece, per vari motivi (in particolare quando il contenuto dell'informazione sia diverso a seconda della fase dell'operazione in causa), un'informazione non debba essere trasmessa da uno Stato membro all'altro, la desensibilizzazione della carta autocopiante limita tale copia agli esemplari che interessano.

Quando si ricorra ad un sistema informatico per il trattamento delle dichiarazioni è possibile utilizzare i fascicoli estratti da insiemi composti di esemplari aventi ciascuno una doppia destinazione: 1/6, 2/7, 3/8 e 4/5.

In tal caso, per ogni fascicolo utilizzato deve essere indicata la numerazione degli esemplari corrispondenti, cancellando la numerazione a margine concernente gli esemplari non utilizzati.

Ogni fascicolo così costituito è presentato in modo che le informazioni da riprodurre sui vari esemplari risultino a ricalco in virtù del trattamento chimico della carta.

Quando, in applicazione dell'articolo 16 del presente regolamento, le dichiarazioni di esportazione (o di spedizione), di transito o d'importazione (o di destinazione) o i documenti attestanti il carattere comunitario delle merci che non circolano in regime di transito comunitario interno sono redatte(i) su carta vergine con mezzi informatici pubblici o privati, queste dichiarazioni o questi documenti devono soddisfare a tutti i requisiti di forma, compresi quelli relativi al verso dei formulari (agli esemplari utilizzati nel quadro del regime di transito comunitario), previsti dal regolamento di base o dal presente regolamento, eccezione fatta per:

— il colore della stampa,

— l'impiego dei caratteri corsivi,

— la stampa del fondo delle caselle relative al transito comunitario.

B. *Indicazioni richieste*

I formulari in causa contengono un insieme di caselle di cui solo una parte deve essere utilizzata in funzione della fase dell'operazione di cui trattasi.

Fatta salva l'applicazione di procedure semplificate, l'elenco massimo delle caselle eventualmente occorrenti per ogni fase dell'operazione di scambio di merci è rispettivamente il seguente:

— formalità di esportazione:

caselle n. 1 (prima e seconda suddivisione), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15a, 15b, 16, 17, 17a, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 34b, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49 e 54;

— formalità di transito comunitario:

caselle n. 1 (terza suddivisione), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (prima suddivisione), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 (caselle con fondo verde);

— formalità d'importazione:

caselle n. 1 (prima e seconda suddivisione), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 17a, 17b, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34a, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 54;

— giustificazione del carattere comunitario delle merci (T2L):

caselle n. 1 (terza suddivisione), 2, 3, 4, 5, 14, 31, 32, 33, 35, 38, 40, 44 e 54.

C. *Modalità per l'uso del formulario*

In tutti i casi in cui il tipo di fascicolo utilizzato comprenda almeno un esemplare utilizzabile in uno Stato membro diverso da quello in cui è stato inizialmente compilato, i formulari devono essere compilati a macchina o con un procedimento meccanografico o affine. Per facilitare la compilazione a macchina occorre introdurre il formulario in modo che la prima lettera del dato da iscrivere nella casella n. 2 venga apposta nella casella di posizionamento figurante nell'angolo superiore sinistro.

Quando tutti gli esemplari del fascicolo in causa siano destinati ad essere utilizzati nel medesimo Stato membro, essi possono anche essere compilati a mano in modo leggibile, con lettere a stampatello scritte con l'inchiostro, a condizione che tale facoltà sia prevista in questo Stato membro. Lo stesso dicasi per le informazioni che possono figurare sugli esemplari utilizzati per l'applicazione del regime di transito comunitario.

I formulari non possono recare alcuna raschiatura o aggiunta. Le eventuali modifiche devono essere apportate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendovi, all'occorrenza, le indicazioni desiderate. Qualsiasi modifica così effettuata deve essere approvata dall'autore e espressamente convalidata dall'autorità competente, la quale, se del caso, può esigere la presentazione di una nuova dichiarazione. Inoltre, i formulari possono essere compilati con un procedimento tecnico di riproduzione invece di essere compilati coi sistemi sopracitati. Essi possono anche essere editi con un procedimento tecnico di riproduzione, sempre che siano rigorosamente osservate le disposizioni relative ai modelli, al formato dei formulari, alla lingua da utilizzare, alla leggibilità, al divieto di raschiature e aggiunte, e alle modifiche.

Devono essere compilate dagli operatori, all'occorrenza, solo le caselle recanti un numero d'ordine. Le altre caselle, contraddistinte con una lettera maiuscola, sono riservate all'amministrazione.

Gli esemplari destinati ad essere custoditi nell'ufficio di esportazione (o eventualmente nell'ufficio di spedizione) o nell'ufficio di partenza devono recare la firma originale degli interessati, fatte salve le disposizioni dell'articolo 18 del presente regolamento.

Il deposito in un ufficio doganale di una dichiarazione firmata dal dichiarante o dal suo rappresentante indica la volontà dell'interessato di dichiarare le merci considerate per il regime richiesto e, fatta salva l'eventuale applicazione di disposizioni repressive, è impegnativo conformemente alle disposizioni in vigore negli Stati membri per quanto riguarda:

— l'esattezza delle indicazioni riportate nella dichiarazione,

— l'autenticità dei documenti acclusi, e

— l'osservanza di tutti gli obblighi inerenti al vincolo delle merci in questione al regime considerato.

La firma dell'obbligato principale o, se del caso, del suo rappresentante autorizzato, impegna il medesimo per tutti gli elementi relativi all'operazione di transito comunitario risultanti dall'applicazione del regolamento (CEE) n. 2726/90 e descritti al precedente paragrafo B.

Per quanto riguarda le formalità di transito comunitario e a destinazione, si richiama l'attenzione sull'interesse, per ogni interveniente, di verificare il contenuto della propria dichiarazione prima di firmarla e di depositarla nell'ufficio doganale. In particolare, ogni differenza constatata dall'interessato tra le merci che deve dichiarare e i dati figuranti, eventualmente, sui formulari da utilizzare deve essere immediatamente comunicata da quest'ultimo al servizio delle dogane. In tal caso, occorre compilare la dichiarazione utilizzando nuovi formulari.

Fatto salvo il titolo III qui di seguito, quando una casella non venga utilizzata, essa deve restare priva di indicazioni o segni. Tuttavia, la ricevibilità della dichiarazione non potrà essere rimessa in questione a motivo dell'indicazione letterale del nome dei paesi quando il titolo III ne preveda l'indicazione codificata.

TITOLO II

Indicazioni relative alle varie caselle

A. *Formalità relative all'esportazione (o eventualmente alla spedizione) e/o al transito comunitario*

1. Dichiarazione

Nella prima sottocasella indicare la sigla «EX» oppure «EU» (oppure eventualmente la sigla «COM»). Non indicare alcuna sigla se il formulario è utilizzato unicamente per il transito comunitario o, in caso di non utilizzazione del regime di transito comunitario, quando il formulario venga utilizzato per comprovare il carattere comunitario delle merci.

Nella seconda sottocasella indicare il tipo di dichiarazione secondo il codice comunitario previsto a tal fine (dato facoltativo per gli Stato membri).

Nella terza sottocasella indicare la sigla «T1», «T2», «T2ES» oppure «T2PT» in caso di utilizzazione del regime di transito comunitario o «T2L», «T2L ES» oppure «T2L PT», quando, in caso di non utilizzazione del regime di transito comunitario, debba essere comprovato il carattere comunitario delle merci.

2. Speditore/esportatore

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'interessato.

Per quanto riguarda il numero d'identificazione, le istruzioni potranno essere completate dagli Stati membri onde indicare il numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri. In caso di trasporto di collettame, gli Stati membri possono prevedere che la menzione «vari» sia indicata in questa casella, accludendo alla dichiarazione l'elenco degli esportatori.

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne il transito comunitario.

3. Formulari

Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari senza alcuna distinzione). Ad esempio, qualora si presentino un formulario EX e due formulari EX/c, indicare sul formulario EX: 1/3, sul primo formulario EX/c: 2/3 e sul secondo formulario EX/c: 3/3.

Quando nella dichiarazione venga dichiarato un solo articolo, cioè quando venga compilata una sola casella «designazione delle merci . . .», non indicare nulla in questa casella n. 3 ed apporre la cifra 1 nella casella n. 5.

Quando la dichiarazione sia compilata a partire da due fascicoli di quattro esemplari invece di un fascicolo di otto esemplari, questi due fascicoli sono ritenuti costituire un solo fascicolo per quanto concerne il numero di formulari.

4. Distinte di carico

Indicare in cifre il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne le formalità di esportazione.

5. Articoli

Indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato su tutti i formulari e formulari complementari (oppure distinte di carico o elenchi di carattere commerciale) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di caselle «designazione delle merci . . .» da compilare.

6. Totale colli

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare il numero totale di colli che compongono la spedizione in causa.

7. Numero di riferimento

Indicazione facoltativa per gli utilizzatori del riferimento attribuito dall'interessato, a fini commerciali, alla spedizione in causa.

8. Destinatario

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo della(e) persona(e) cui le merci debbono essere consegnate. In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che in questa casella venga apposta la dicitura «vari»; in tal caso alla dichiarazione deve essere allegato l'elenco dei destinatari.

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne le formalità all'esportazione. Per quanto riguarda le formalità di transito comunitario la casella è obbligatoria; tuttavia, gli Stati membri possono permettere che non venga compilata se il destinatario è stabilito al di fuori della Comunità o al di fuori di un paese dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA).

A questo stadio non è necessario indicare il numero d'identificazione.

9. Responsabile finanziario

Casella facoltativa per gli Stati membri (persona responsabile del trasferimento delle valute per l'operazione in causa).

10. Paese di prima destinazione

Casella facoltativa per gli Stati membri a seconda delle loro necessità.

11. Paese di transazione

Casella facoltativa per gli Stati membri a seconda delle loro necessità.

13. Politica agraria comune (PAC)

Casella facoltativa per gli Stati membri (informazione relativa all'applicazione di una politica agraria).

14. Dichiarante o rappresentante dell'esportatore (o eventualmente dello speditore)

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'interessato. In caso d'identità tra dichiarante ed esportatore (eventualmente speditore), menzionare «esportatore» (o, eventualmente, «speditore»).

Per quanto riguarda il numero di identificazione, gli Stati membri potranno completare le informazioni del dichiarante indicando il numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri.

15. Paese di spedizione/esportazione

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne le formalità di esportazione, ma obbligatoria in caso di applicazione del regime di transito comunitario. Indicare il nome dello Stato membro da cui le merci sono esportate (o eventualmente spedite).

La casella 15a è facoltativa per gli Stati membri.

Nella casella 15a indicare il codice corrispondente allo Stato membro in cui l'esportatore è stabilito, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

La casella 15b è facoltativa per gli Stati membri (indicazione della regione da cui sono esportate le merci).

16. Paese d'origine

Gli Stati membri possono prevedere la compilazione di tale casella senza tuttavia che ciò costituisca un obbligo per gli operatori. Se la dichiarazione riguarda parecchi articoli di origine diversa, apporre, in questa casella, la dicitura «vari».

17. Paese di destinazione

Indicare il nome del paese in causa.

Nella casella 17a indicare, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto, il codice corrispondente al paese in causa.

A questo stadio la casella 17b non va compilata.

18. Identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne le formalità di esportazione ma obbligatoria in caso d'applicazione del regime di transito comunitario.

Indicare l'identità, ad esempio il(i) numero(i) d'immatricolazione o il nome del(i) mezzo(i) di trasporto (camion, nave, vagone, aereo), su cui le merci sono direttamente caricate al momento delle formalità di esportazione o di transito, poi la nazionalità di questo mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto quando trattasi di vari mezzi di trasporto) secondo il codice comunitario all'uopo previsto. Per esempio, quando ci si avvalga di una motrice e di un rimorchio di diversa immatricolazione indicare il numero di immatricolazione sia della motrice che del rimorchio e la nazionalità della motrice.

In caso di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni fisse, non indicare nulla per quanto riguarda il numero di immatricolazione e la nazionalità.

In caso di trasporto ferroviario, non indicare la nazionalità.

Negli altri casi, la casella è facoltativa per gli Stati membri per quanto riguarda la nazionalità.

19. Contenitori (Ctr)

Indicare, secondo il codice comunitario all'uopo previsto, la posizione presunta al passaggio della frontiera esterna della Comunità sulla base delle risultanze fatte al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione o di transito.

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto riguarda il transito comunitario.

20. Condizioni di consegna

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare, conformemente ai codici e alla ripartizione comunitaria all'uopo previsti, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale.

21. Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto riguarda l'identità, ma obbligatoria per quanto riguarda la nazionalità.

Tuttavia, in caso di spedizione a mezzo posta, di trasporto ferroviario o mediante installazioni fisse, non indicare nulla per quanto riguarda il numero d'immatricolazione e la nazionalità.

Indicare la natura (camion, nave, vagone, aereo) seguito dall'identità, ad esempio indicando il numero d'immatricolazione, poi la nazionalità, del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna della Comunità, conosciuta al momento dell'espletamento delle formalità di esportazione o di transito, secondo il codice comunitario all'uopo previsto.

Si precisa che in caso di trasporto combinato o ove ci si sia avvalsi di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Per esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; quando si tratti di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

22. Moneta ed importo totale della fattura

Casella facoltativa per gli Stati membri (indicazione della moneta in cui è stipulato il contratto commerciale, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, e dell'importo fatturato per l'insieme delle merci dichiarate).

23. Tasso di cambio

Casella facoltativa per gli Stati membri (tasso di conversione in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro considerato).

24. Natura della transazione

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare, secondo i codici e la ripartizione comunitaria all'uopo previsti, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale.

25. Modo di trasporto alla frontiera

Indicare, secondo il codice comunitario all'uopo previsto, la natura del modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo col quale si presume che le merci abbiano lasciato il territorio doganale della Comunità.

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne il transito comunitario.

26. Modo di trasporto interno

Fino al 31 dicembre 1994, casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare, secondo il codice comunitario all'uopo previsto, la natura del principale modo di trasporto, alla partenza.

27. Luogo di carico

Casella facoltativa per gli stati membri.

Indicare, all'occorrenza in forma di codice quando ciò sia previsto, il luogo di carico delle merci conosciuto all'atto dell'espletamento delle formalità di esportazione o di transito sul mezzo di trasporto attivo su cui devono varcare la frontiera della Comunità.

28. Dati finanziari e bancari

Casella facoltativa per gli Stati membri.

(Trasferimento delle valute relative all'operazione in causa. Elementi relativi alle formalità e alle modalità finanziarie e i riferimenti bancari).

29. Ufficio d'uscita

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare l'ufficio doganale attraverso il quale si prevede che le merci lascino il territorio doganale della Comunità.

30. Localizzazione delle merci

Casella facoltativa per gli stati membri.

Indicare il luogo esatto in cui le merci possono essere visitate.

31. Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura

Indicare i marchi, i numeri, il numero e la natura dei colli oppure, nel caso di merci non imballate, il numero degli articoli che formano oggetto della dichiarazione o la dicitura «alla rinfusa», secondo il caso; indicare, in ogni caso, la denominazione commerciale abituale delle merci; per quanto riguarda le formalità all'esportazione (o eventualmente alla spedizione), questa denominazione deve recare le indicazioni necessarie all'identificazione delle merci; quando debba essere compilata la casella 33 «Codice delle merci», questa denominazione deve essere espressa in termini sufficientemente precisi per permettere la classificazione delle merci. Tale casella deve anche recare le indicazioni richieste da eventuali normative specifiche (accise, ecc.).

In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi d'identificazione di questi ultimi.

Qualora nella casella n. 16 (paese d'origine) l'interessato abbia apposto la menzione «vari», gli Stati membri possono prevedere che sia indicato in questa casella, senza tuttavia che si tratti di un obbligo per gli operatori, il paese d'origine delle merci in causa.

32. Numero dell'articolo

Indicare il numero d'ordine dell'articolo in causa rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari e nei formulari complementari utilizzati, come precisato alla casella n. 5.

Quando la dichiarazione si riferisca ad un solo articolo, gli Stati membri possono prevedere che non venga indicato nulla in tale casella e venga apposta la cifra 1 nella casella n. 5.

33. Codice delle merci

Indicare il numero di codice corrispondente all'articolo in causa.

Per quanto riguarda il transito comunitario, la prima suddivisione di questa casella va compilata solo quando lo preveda la normativa comunitaria; le altre suddivisioni non debbono essere compilate.

34. Codice del paese d'origine

Gli Stati membri possono prevedere, senza tuttavia che si tratti di un obbligo per gli operatori, che la casella n. 34a sia riempita (indicazione del codice corrispondente al paese menzionato nella casella n. 16, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto). Qualora nella casella n. 16 venga apposta la menzione «vari», indicare il codice corrispondente al paese d'origine delle merci in causa; la casella n. 34b è facoltativa per gli Stati membri (indicazione della regione di produzione delle merci in causa).

35. Massa lorda

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne le formalità di esportazione, ma obbligatoria quando ci si avvalga del regime di transito.

Indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, escluso il materiale di trasporto, in particolare i contenitori.

Nel caso di un transito comunitario, quando la dichiarazione riguardi varie categorie di merci è sufficiente indicare nella prima casella n. 35 la massa lorda totale; le altre caselle n. 35 non vanno compilate.

37. Regime

Indicare, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, il regime per il quale le merci sono dichiarate all'esportazione.

38. Massa netta

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

Per quanto riguarda il transito comunitario, questo dato va indicato solo quando la normativa comunitaria lo preveda.

39. Contingente

Casella facoltativa per gli Stati membri (applicazione della normativa relativa ai contingenti).

40. Dichiarazione sommaria/documento precedente

Casella facoltativa per gli Stati membri (riferimenti dei documenti relativi al regime amministrativo anteriore all'esportazione in un paese terzo o, eventualmente, alla spedizione in uno Stato membro).

41. Unità supplementari

Da compilare all'occorrenza, conformemente alle indicazioni della nomenclatura delle merci.

Indicare, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci.

44. Menzioni speciali; documenti presentati; certificati e autorizzazioni

Indicare, da una parte, le menzioni richieste in funzione delle normative specifiche eventualmente applicabili e, dall'altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, all'occorrenza, gli esemplari di controllo T5.

La sottocasella «Codice menzioni speciali» (MS) non va compilata.

46. Valore statistico

Indicare l'importo, espresso nella moneta dello Stato membro in cui sono espletate le formalità di esportazione, del valore statistico, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore.

47. Calcolo delle imposizioni

Gli Stati membri possono richiedere l'indicazione del tipo di tributo e della base imponibile, dell'aliquota del tributo applicabile e del modo di pagamento prescelto, nonché, a titolo orientativo, dell'importo dovuto dell'imposizione considerata e del totale delle imposizioni relative all'articolo in causa calcolate dall'interessato.

Devono all'occorrenza figurare su ciascuna riga, utilizzando ove occorra il codice comunitario previsto a tal fine:

— il tipo di tributo (accise, ecc.),

— la base imponibile,

— l'aliquota del tributo applicabile,

— l'importo dovuto dell'imposizione considerata,

— il modo di pagamento prescelto (MP).

48. Dilazione di pagamento

Casella facoltativa per gli Stati membri (riferimento dell'autorizzazione in causa; per «dilazione di pagamento» s'intende sia il sistema di dilazione di pagamento dei dazi che quello di credito concesso per il pagamento dei tributi).

49. Identificazione del deposito

Indicare, all'occorrenza, il numero d'identificazione del deposito, seguito dalle lettere che precedono il numero dell'autorizzazione indicanti lo Stato membro che l'ha rilasciata.

50. Obbligato principale e rappresentante autorizzato; luogo, data e firma

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'obbligato principale e, all'occorrenza, il numero d'identificazione attribuitogli dalle autorità competenti. Indicare, se del caso, il nome e cognome o la ragione sociale del rappresentante autorizzato che firma per l'obbligato principale.

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia di informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio di partenza. Quando l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma il cognome, il nome e la qualifica.

51. Uffici di passaggio previsti (e paesi)

Indicare l'ufficio di entrata previsto in ciascun paese EFTA di cui ci si propone di attraversare il territorio e l'ufficio di entrata attraverso il quale le merci sono reintrodotte nel territorio doganale della Comunità dopo aver attraversato il territorio di un paese EFTA o, quando il trasporto debba attraversare un territorio diverso da quello della Comunità e di un paese EFTA, l'ufficio di uscita attraverso il quale il trasporto lascia la Comunità e l'ufficio di entrata attra-

verso il quale rientra in quest'ultima. Gli uffici di passaggio figurano nell'«elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario/transito comune».

Indicare inoltre, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, il paese in causa.

52. Garanzia

Indicare, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, il tipo di garanzia utilizzato per l'operazione considerata, indi, ove sia necessario, il numero del certificato di garanzia o della garanzia corrispondente e l'ufficio di garanzia.

Qualora la garanzia globale o la garanzia individuale non sia valida per tutti i paesi EFTA oppure quando l'obbligato principale escluda determinati paesi EFTA dall'applicazione della garanzia globale, aggiungere nella parte «non valida per . . .» il paese o i paesi considerati secondo il codice comunitario previsto a tal fine.

53. Ufficio di destinazione (e paese)

Indicare l'ufficio in cui le merci devono essere ripresentate per porre termine all'operazione di transito comunitario. Gli uffici di destinazione figurano nell'«elenco degli uffici doganali competenti per le operazioni di transito comunitario/transito comune».

Indicare inoltre, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, lo Stato membro o il paese in causa.

54. Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia di ricorso all'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal suo nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere custodito dall'ufficio di esportazione (o eventualmente dall'ufficio di spedizione). Qualora l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma il cognome, il nome e la qualifica.

B. *Formalità durante il trasporto*

Tra il momento in cui le merci lasciano l'ufficio di esportazione e/o di partenza e quello in cui arrivano all'ufficio di destinazione può essere necessario aggiungere alcune menzioni sugli esemplari che accompagnano le merci. Tali menzioni riguardano l'operazione di trasporto e devono essere annotate sul documento dal trasportatore, responsabile del mezzo di trasporto su cui le merci sono direttamente caricate, man mano che vengono effettuate le operazioni. Queste menzioni possono essere annotate a mano in modo leggibile; in tal caso, i formulari devono essere compilati ad inchiostro e in stampatello.

Tali menzioni, che figurano unicamente sugli esemplari n. 4 e 5, si riferiscono ai casi seguenti:

1. Trasbordi: compilare la casella n. 55

Casella n. 55: Trasbordi

Le prime tre righe di tale casella devono essere compilate dal trasportatore quando durante l'operazione considerata le merci in causa siano trasbordate da un mezzo di trasporto ad un altro o da un contenitore ad un altro.

Si ricorda che in caso di trasbordo, il trasportatore deve mettersi in contatto con le autorità competenti, in particolare quando risulti necessario apporre nuovi sigilli, e per far annotare il documento di transito comunitario.

Quando l'amministrazione delle dogane abbia autorizzato il trasbordo fuori della sua sorveglianza, il trasportatore deve annotare da sé il documento di transito comunitario e informare, ai fini del visto, le autorità competenti dello Stato membro in cui ha avuto luogo il trasbordo.

2. Altri incidenti: compilare la casella n. 56

Casella n. 56: Altri incidenti durante il trasporto

La casella va compilata conformemente agli obblighi esistenti in materia di transito comunitario.

Inoltre, quando le merci siano state caricate su un semirimorchio e durante il trasporto venga cambiata solo la motrice (senza che vi siano manipolazioni o trasbordi di merci), indicare in questa casella il numero d'immatricolazione della nuova motrice. In tal caso, il visto delle autorità competenti non è necessario.

C. *Formalità relative all'importazione (alla destinazione)*

1. Dichiarazione

Apporre la sigla «IM» o «EU» (o eventualmente la sigla «COM») nella prima suddivisione.

Nella seconda suddivisione indicare il tipo di dichiarazione, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto (dato facoltativo per gli Stati membri).

La terza suddivisione non va compilata.

2. Speditore/esportatore

Casella facoltativa per gli Stati membri (indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore o del venditore).

3. Formulari

Indicare il numero d'ordine del fascicolo rispetto al totale dei fascicoli utilizzati (formulari e formulari complementari senza alcuna distinzione). Ad esempio, se vengono presentati un formulario IM e due formulari IM/c, indicare sul formulario IM: 1/3, sul primo formulario IM/c: 2/3 e sul secondo formulario IM/c: 3/3.

Quando la dichiarazione riguardi un solo articolo (cioè quando debba essere compilata una sola casella «designazione delle merci . . .») non indicare nulla in questa casella n. 3 ed apporre la cifra 1 nella casella n. 5.

4. Distinte di carico

Indicare, in cifre, il numero di distinte di carico eventualmente allegate o il numero di elenchi descrittivi di carattere commerciale autorizzati dall'autorità competente.

Casella facoltativa per gli Stati membri.

5. Articoli

Indicare il numero totale degli articoli dichiarati dall'interessato in tutti i formulari e formulari complementari (o distinte di carico o elenchi di natura commerciale) utilizzati. Il numero di articoli corrisponde al numero di casella «designazione delle merci . . .» da compilare.

6. Totale dei colli

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare il numero di colli di cui si compone la spedizione in causa.

7. Numero di riferimento

Dato facoltativo per gli utilizzatori del riferimento attribuito dall'interessato, a fini commerciali, alla spedizione in causa.

8. Destinatario

Indicare il nome e cognome o la ragione sociale e l'indirizzo della(e) persona(e) cui le merci devono essere consegnate. In caso di collettame, gli Stati membri possono prevedere che la menzione «vari» sia indicata in questa casella; l'elenco dei destinatari deve essere allegato alla dichiarazione.

Per quanto riguarda il numero d'identificazione, le istruzioni potranno essere completate dagli Stati membri onde indicare il numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri.

9. Responsabile finanziario

Casella facoltativa per gli Stati membri (persona responsabile del trasferimento delle valute per l'operazione in causa).

10. Paese di ultima provenienza

Casella facoltativa per gli Stati membri, a seconda delle loro necessità.

11. Paese di transazione/di produzione

Casella facoltativa per gli Stati membri, a seconda delle loro necessità.

12. Elementi di valore

Casella facoltativa per gli Stati membri (elementi necessari per determinare il valore in dogana, fiscale o statistico).

13. Politica agraria comune (PAC)

Casella facoltativa per gli Stati membri (informazioni relative all'applicazione di una politica agraria).

14. Dichiarante o rappresentante del destinatario

Indicare, all'occorrenza, il cognome e nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'interessato, conformemente alle disposizioni in vigore. In caso d'identità tra dichiarante e destinatario, indicare «destinatario».

Per quanto riguarda il numero d'identificazione, le istruzioni potranno essere completate dagli Stati membri onde indicare il numero d'identificazione attribuito all'interessato dalle autorità competenti per motivi fiscali, statistici o altri.

15. Paese di spedizione/d'esportazione

Indicare il paese dal quale le merci vengono spedite/esportate.

Nella casella 15a indicare il codice che si riferisce al paese in causa, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

La casella 15b non va compilata.

16. Paese d'origine

Casella facoltativa per gli Stati membri (dato esigibile nei limiti autorizzati dal diritto comunitario).

Se la dichiarazione contempla vari articoli d'origine diversa, apporre in tale casella la dicitura «vari».

17. Paese di destinazione

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare lo Stato membro in causa.

Nella casella 17a indicare il codice che si riferisce allo Stato membro interessato, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto.

Nella casella 17b indicare la regione di destinazione delle merci.

18. Identità e nazionalità del mezzo di trasporto all'arrivo

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare l'identità, per esempio il(i) numero(i) d'immatricolazione o il nome del(i) mezzo(i) di trasporto (camion, nave, vagone, aereo) su cui le merci sono direttamente caricate al momento della loro presentazione all'ufficio doganale ove sono espletate le formalità a destinazione, poi la nazionalità di questo mezzo di trasporto (o quella del mezzo che muove il tutto qualora i mezzi di trasporto siano più di uno), secondo il codice comunitario all'uopo previsto. Per esempio, qualora la motrice ed il rimorchio abbiano un'immatricolazione diversa, indicare il numero d'immatricolazione sia della motrice che del rimorchio, nonché la nazionalità della motrice.

In caso di spedizione a mezzo posta o mediante installazioni fisse, non indicare nulla per quanto concerne il numero d'immatricolazione e la nazionalità.

In caso di trasporto ferroviario non indicare la nazionalità.

19. Contenitore(i) (Ctr)

Indicarne, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, la posizione all'atto dell'attraversamento della frontiera esterna della Comunità.

20. Condizioni di consegna

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare, secondo i codici e la ripartizione comunitari previsti a tal fine, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale.

21. Identità e nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera

Casella facoltativa per gli Stati membri per quanto concerne l'identità.

Casella obbligatoria per quanto riguarda la nazionalità. Tuttavia, in caso di spedizione a mezzo posta, di trasporto ferroviario o mediante installazioni fisse non indicare nulla per quanto riguarda il numero d'immatricolazione e la nazionalità.

Indicare la natura (camion, nave, vagone, aereo), seguito dall'identità, ad esempio indicando il numero d'immatricolazione, poi la nazionalità, del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera esterna della Comunità, secondo il codice comunitario previsto a tal fine.

Si precisa che in caso di trasporto combinato o quando ci si sia avvalsi di vari mezzi di trasporto, il mezzo di trasporto attivo è quello che muove il tutto. Ad esempio, se si tratta di camion su nave, il mezzo di trasporto attivo è la nave; quando si tratti di motrice e rimorchio, il mezzo di trasporto attivo è la motrice.

22. Moneta ed importo totale della fattura

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare, successivamente, la moneta in cui è stabilito il contratto commerciale, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, e l'importo fatturato di tutte le merci dichiarate.

23. Tasso di cambio

Casella facoltativa per gli Stati membri (tasso di cambio in vigore della moneta di fatturazione nella moneta dello Stato membro di cui trattasi).

24. Natura della transazione

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare, secondo i codici e la ripartizione comunitari previsti a tal fine, i dati che evidenziano talune clausole del contratto commerciale.

25. Modo di trasporto alla frontiera

Indicare, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, la natura del modo di trasporto corrispondente al mezzo di trasporto attivo su cui le merci sono entrate nel territorio doganale della Comunità.

26. Modo di trasporto interno

Fino al 31 dicembre 1994, casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto, la natura del modo di trasporto all'arrivo.

27. Luogo di scarico

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare, se del caso sotto forma di codice quando ciò sia previsto, il luogo di scarico delle merci dal mezzo di trasporto attivo sul quale hanno varcato la frontiera della Comunità.

28. Dati finanziari e bancari

Casella facoltativa per gli Stati membri (trasferimento di valute relativo all'operazione in causa. Elementi relativi alle formalità e alle modalità finanziarie e riferimenti bancari).

29. Ufficio di entrata

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare l'ufficio doganale attraverso il quale le merci sono entrate nel territorio doganale della Comunità.

30. Localizzazione delle merci

Casella facoltativa per gli Stati membri.

Indicare il luogo esatto in cui le merci possono essere visitate.

31. Colli e designazione delle merci; marchi e numeri — numero(i) contenitore(i) — quantità e natura

Indicare i marchi, i numeri, la quantità e la natura dei colli oppure, nel caso particolare di merci non imballate, il numero degli articoli oggetto della dichiarazione o la menzione «alla rinfusa», secondo il caso, nonché le diciture necessarie alla loro identificazione. Per designazione delle merci si intende la denominazione commerciale abituale delle stesse espressa in termini sufficientemente precisi per permetterne l'identificazione e la classificazione immediata e senza ambiguità. In questa casella devono anche figurare le indicazioni richieste da eventuali regolamentazioni specifiche (imposta sul valore aggiunto, accise, ecc.). In caso d'impiego di contenitori, nella casella vanno indicati anche gli elementi d'identificazione di questi ultimi.

Qualora nella casella n. 16 (paese d'origine) l'interessato abbia apposto la dicitura «vari», gli Stati membri possono prevedere, nei limiti autorizzati dal diritto comunitario, che sia indicato in questa casella il nome del paese d'origine delle merci in causa.

32. Numero dell'articolo

Indicare il numero d'ordine dell'articolo in causa rispetto al totale degli articoli dichiarati nei formulari e nei formulari complementari utilizzati, secondo quanto precisato alla casella n. 5.

Quando la dichiarazione si riferisca ad un solo articolo, gli Stati membri possono prevedere che non venga indicato nulla in questa casella e venga apposta la cifra 1 nella casella n. 5.

33. Codice delle merci

Indicare il numero di codice corrispondente alle merci in causa. Gli Stati membri possono prevedere l'indicazione, nella sottocasella a destra, di una nomenclatura specifica relativa alle accise.

34. Codice del paese d'origine

Dato facoltativo per gli Stati membri (indicazione nella casella n. 34a del codice corrispondente al paese menzionato nella casella n. 16, conformemente al codice comunitario all'uopo previsto). Qualora nella casella n. 16 sia stata apposta la menzione «vari», indicare il codice corrispondente al paese di origine delle merci in causa. La casella n. 34b non deve essere riempita.

35. Massa lorda

Casella facoltativa per gli Stati membri (indicare la massa lorda, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella 31. La massa lorda corrisponde alla massa globale delle merci e di tutti i loro imballaggi, escluso il materiale di trasporto, in particolare, i contenitori).

36. Preferenze

Casella facoltativa per gli Stati membri (indicare il dazio preferenziale eventualmente applicabile).

37. Regime

Indicare, secondo il codice comunitario previsto a tal fine, il regime per il quale le merci sono dichiarate a destinazione.

38. Massa netta

Indicare la massa netta, espressa in chilogrammi, delle merci descritte nella casella n. 31. La massa netta corrisponde alla massa propria delle merci prive di tutti i loro imballaggi.

39. Contingenti

Casella facoltativa per gli Stati membri (ove occorra per l'applicazione della normativa sui contingenti).

40. Dichiarazione sommaria/documento precedente

Casella facoltativa per gli Stati membri (riferimenti della dichiarazione sommaria eventualmente utilizzata nello Stato membro d'importazione o dei documenti relativi all'eventuale regime amministrativo precedente).

41. Unità supplementari

Da compilare, all'occorrenza, conformemente alle indicazioni della nomenclatura delle merci. Indicare, per l'articolo corrispondente, la quantità espressa nell'unità prevista nella nomenclatura delle merci.

42. Prezzo dell'articolo

Casella facoltativa per gli Stati membri (indicare la quota dell'importo annotato nella casella 22 relativo all'articolo in causa).

43. Metodo di valutazione

Casella facoltativa per gli Stati membri (informazioni necessarie per determinare il valore in dogana, fiscale o statistico).

44. Menzioni speciali; documenti presentati, certificati e autorizzazioni

Indicare, da una parte, le menzioni richieste da regolamentazioni specifiche eventualmente applicabili e, dall'altra, i riferimenti dei documenti presentati a sostegno della dichiarazione, compresi, se del caso, gli esemplari di controllo T5. La sottocasella «codice menzioni speciali» (MS) non deve essere compilata.

45. Aggiustamento

Casella facoltativa per gli Stati membri (informazioni necessarie per determinare il valore in dogana, fiscale o statistico).

46. Valore statistico

Indicare l'importo, nella valuta prevista dallo Stato membro di destinazione, del valore statistico, conformemente alle disposizioni comunitarie in vigore.

47. Calcolo delle imposizioni

Gli Stati membri possono richiedere d'indicare il tipo d'imposizione e la base imponibile, l'aliquota del dazio o della tassa applicabile e il modo di pagamento prescelto nonché, a titolo orientativo, l'ammontare dell'imposizione considerata e il totale delle imposizioni che si riferiscono all'articolo in causa, tali e quali com'erano stati calcolati dall'interessato. Devono eventualmente risultare su ogni riga, utilizzando il codice comunitario all'uopo previsto:

— il tipo di tributo (dazio all'importazione, IVA, ecc.);

— la base imponibile;

— l'aliquota del tributo applicabile;

— l'importo dovuto dell'imposizione considerata;

— il modo di pagamento prescelto (MP).

48. Dilazione di pagamento

Casella facoltativa per gli Stati membri (riferimento dell'autorizzazione in causa; per «dilazione di pagamento» s'intende sia il sistema di dilazione di pagamento dei dazi fiscali che quello di credito concesso per il pagamento dei tributi).

49. Identificazione del deposito

Indicare, ove occorra, il numero d'identificazione del deposito seguito dalle lettere che precedono l'autorizzazione indicanti lo Stato membro che l'ha rilasciata.

54. Luogo e data, firma e nome del dichiarante o del suo rappresentante

Fatte salve le disposizioni particolari da adottare in materia d'impiego dell'informatica, l'originale della firma manoscritta della persona interessata, seguita dal nome e cognome, deve figurare sull'esemplare destinato ad essere conservato dall'ufficio di destinazione. Quando l'interessato sia una persona giuridica, il firmatario deve far seguire alla sua firma il cognome, il nome e la qualifica.

TITOLO III

Osservazioni relative ai formulari complementari

A. I formulari complementari devono essere utilizzati unicamente quando la dichiarazione comprenda parecchi articoli (vedi casella n. 5). Essi devono essere presentati contestualmente ad un formulario IM, EX oppure EU (o eventualmente COM).

B. Le osservazioni di cui ai precedenti titoli I e II si applicano anche ai formulari complementari.

Tuttavia:

— la sottocasella sinistra della casella n. 1 deve recare la sigla IM/c, EX/c oppure EU/c (o eventualmente COM/c); questa sottocasella non deve recare alcuna sigla se il formulario è utilizzato unicamente per il transito comunitario, nel qual caso occorre iscrivere, nella sottocasella destra di tale casella, la sigla indicante la posizione delle merci ai fini dell'applicazione del regime di transito comunitario;

— la casella n. 2/8 è facoltativa per gli Stati membri e deve recare soltanto il nome e l'eventuale numero di identificazione della persona interessata;

— la parte «riepilogo» della casella n. 47 riguarda il riepilogo finale di tutti gli articoli oggetto dei formulari IM e IM/c o EX e EX/c oppure EU e EU/c (eventualmente COM e COM/c) utilizzati. Essa deve essere compilata unicamente sull'ultimo dei formulari IM/c o EX/c oppure EU/c (eventualmente COM/c) allegati a un documentoM o EX oppure EU (eventualmente COM), per mettere in evidenza, da una parte, il totale per tipo d'imposizione e, dall'altra, il totale generale (TG) delle imposizioni da pagare.

C. Ove vengano utilizzati formulari complementari, le caselle «designazione delle merci» non compilate devono essere annullate in modo da impedirne l'ulteriore impiego.

ALLEGATO VIII

CODICI DA UTILIZZARE NEI FORMULARI (1)

Casella n. 1: Dichiarazione

Prima suddivisione

Le sigle adottate sono le seguenti:

EX: — Dichiarazione di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità (eccettuati gli scambi con l'EFTA).

— Dichiarazione di spedizione di merci non comunitarie nel quadro di uno scambio tra due Stati membri.

IM: — Dichiarazione di vincolo di una merce importata nel territorio doganale della Comunità a un qualsiasi regime doganale (eccettuati gli scambi con l'EFTA).

— Dichiarazione di vincolo di una merce non comunitaria ad un regime doganale a destinazione, nel quadro di uno scambio tra due Stati membri (eccettuati gli scambi con l'EFTA).

EU: — Dichiarazione d'esportazione in un paese EFTA.

— Dichiarazione d'importazione in provenienza da un paese EFTA.

COM: — Dichiarazione di merci comunitarie soggette a misure particolari durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri.

— Dichiarazione di vincolo di merci, con prefinanziamento, in deposito doganale o in zona franca.

Seconda suddivisione

I codici adottati sono i seguenti:

0: Immissione in libera pratica

Questo codice non deve essere utilizzato quando si tratti di merci reimportate nell'ambito di un'operazione di esportazione temporanea (vedi codice 6).

1: Esportazione definitiva/spedizione definitiva

Questo codice non deve essere utilizzato quando si tratti di merci riesportate previa importazione temporanea (vedi codice 3).

2: Esportazione temporanea

3: Riesportazione

Questo codice non deve essere utilizzato in caso di esportazione temporanea (vedi codice 2). Può essere applicato soltanto alle merci precedentemente temporaneamente importate o alle merci precedentemente importate per essere introdotte in deposito.

4: Immissione in consumo

Questo codice non deve essere utilizzato in caso di reimportazione (vedi codice 6).

5: Importazione temporanea

6: Reimportazione

Questo codice può essere applicato soltanto alle merci precedentemente temporaneamente esportate.

7: Introduzione in deposito, compreso il collocamento in altri locali sotto controllo doganale.

9: Trasformazione sotto controllo doganale e altri regimi.

Terza suddivisione

Questa suddivisione deve essere compilata soltanto quando si utilizzi il formulario per il regime di transito comunitario o come documento attestante il carattere comunitario delle merci.

Le sigle adottate sono le seguenti:

T1: Merci che circolano vincolate alla procedura di transito comunitario esterno

T2: Merci che circolano vincolate alla procedura di transito comunitario interno

T: Spedizione mista di merci T1 e T2 che figurano su formulari complementari o su distinte di carico separate per ciascun tipo di merce (lo spazio disponibile dietro la sigla T deve essere barrato)

T2L: Documento attestante il carattere comunitario delle merci.

Durante il periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri alle indicazioni T2 o T2L occorre far seguire, se necessario, un'indicazione appropriata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento di base, e precisamente:

ES: Per le merci che hanno la posizione di merci «spagnole».

PT: Per le merci che hanno la posizione di merci «portoghesi».

Casella n. 10: Paese di prima destinazione

Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio (2), in particolare quelle dell'allegato C aggiornato dalla Commissione annualmente.

Casella n. 11: Paese di transazione

Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1736/75 del Consiglio, in particolare quelle dell'allegato C aggiornato dalla Commissione annualmente.

Casella n. 15a: Codice paese di spedizione/d'esportazione

Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1736/75, in particolare quelle dell'allegato C aggiornato dalla Commissione annualmente.

Casella n. 15b: Codice regione di spedizione/esportazione

Codici da adottare dagli Stati membri.

(1) L'utilizzo, in questo allegato, dei termini esportazione, riesportazione, importazione e reimportazione sono in ugual misura valevoli per la spedizione, la rispedizione, l'introduzione e la reintroduzione.

(2) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

Casella n. 17a: Codice paese di destinazione

Sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1736/75, in particolare quelle dell'allegato C aggiornato dalla Commissione annualmente.

Casella n. 17b: Codice regione di destinazione

Codici da adottare dagli Stati membri.

Casella n. 18: Nazionalità del mezzo di trasporto alla partenza/ all'arrivo

Si applicano i codici adottati per la casella n. 15a.

Casella n. 19: Contenitori

Si applicano i codici seguenti:

0: Merci non trasportate in contenitori.

1: Merci trasportate in contenitori.

Casella n. 20: Condizioni di consegna

I codici e le indicazioni che, se necessario, devono figurare nelle prime due suddivisioni di questa casella sono i seguenti:

Prima sottocasella	Significato	Seconda sottocasella
Codici Incoterm	Incoterm CCI/CEE — Ginevra	Località da precisare
EXW	Franco fabbrica	Ubicazione della fabbrica
FRC	Franco vettore	. . . punto designato
FAS	Franco sottobordo	porto d'imbarco convenuto
FOB	Franco a bordo	porto d'imbarco convenuto
CFR	Costo e nolo (C&F)	porto di destinazione convenuto
CIF	Costo, assicurazione e nolo (CAF)	porto di destinazione convenuto
DCP	Porto pagato fino a	punto di destinazione convenuto
CIP	Porto pagato, assicurazione inclusa, fino a	punto di destinazione convenuto
DAF	Reso frontiera	luogo di consegna convenuto alla frontiera
EXS	Ex ship	porto di destinazione convenuto
EXQ	Franco banchina	sdoganato . . . porto convenuto
DDU	Reso non sdoganato	luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione
DDP	Reso sdoganato	luogo di consegna convenuto nel paese d'importazione
XXX	Altre condizioni di consegna	indicare, in termini chiari, le condizioni figuranti nel contratto

Nella terza sottocasella, gli Stati membri possono richiedere le seguenti precisazioni:

1: Luogo situato nel territorio dello Stato membro interessato.

2: Luogo situato nel territorio di un altro Stato membro.

3: Altro (luogo situato fuori della Comunità).

Casella N. 21: Nazionalità del mezzo di trasporto attivo che varca la frontiera

Sono applicabili i codici adottati per la casella n. 15a.

Casella N. 22: Moneta di fatturazione

Sono applicabili i codici adottati per la casella n. 15a. D'altro canto, quando la fattura è espressa in ecu, il codice da utilizzare secondo la geonomenclatura è 900 (equivalente sistema alfa-2 = EU).

Casella N. 24: Natura della transazione

L'elenco dei codici adottati è riportato qui di seguito.

Gli Stati membri che richiedono questo dato devono utilizzare i codici di una cifra figuranti nella colonna A escluso, a seconda dei casi, il codice n. 9 e far apparire detta cifra nella parte sinistra della casella. Possono eventualmente prevedere che nella parte destra della casella sia aggiunta una seconda cifra indicata nella colonna B.

A	B
1: Aquisto/vendita tranne nel quadro di un contratto di fabbricazioni coordinate. Questo codice contempla anche le transazioni «di baratto» nonché il conto deposito e la commissione.	1: Acquisto/vendita fermo(a) (tranne i casi seguenti) 2: Conto desposito 3: Commissione 4: Spedizione per visionatura o prova 5: Scambio di merci compensato in natura (baratto) 6: Vendita per esportazione da parte di uno straniero in viaggio nello Stato membro in causa
2: Prestito a titolo oneroso, locazione, locazione-vendita (leasing). Questo codice contempla le spedizioni di merci per temporanea utilizzazione in un altro paese senza trasferimento di proprietà	1: Prestito o locazione 2: Locazione-vendita (leasing)
3: Operazione da effettuare per conto terzi, salvo quella da effettuare nel quadro di un contratto di fabbricazioni coordinate	1: Lavorazione da effettuare per conto terzi, salvo la manutenzione e la riparazione 2: Manutenzione e riparazione a titolo oneroso 3: Manutenzione e riparazione a titolo gratuito
4: Lavorazione effettuata per conto terzi, salvo quella da effettuare nel quadro di un contratto di fabbricazioni coordinate	1: Lavorazione effettuata per conto terzi, salvo la manutenzione e la riparazione 2: Manutenzione e riparazione a titolo oneroso 3: Manutenzione e riparazione a titolo gratuito
5: Spedizione di merci nel quadro di un contratto di fabbricazioni coordinate (precisare il programma nella casella «Menzioni speciali»)	1: Per uso militare 2: Per uso civile
6: Transazioni senza contropartita (senza compensazione finanziaria o altra) tranne la manutenzione, la riparazione, le merci in reintroduzione e gli scambi standard	1: Merci depositate per conto di residenti all'estero 2: Doni da parte del paese di esportazione e aiuto alimentare a fronte di un regolamento (CEE) 3: Aiuti per catastrofi (attrezzature) 4: Transazioni senza contropartita (senza compensazione finanziaria o altra) per le quali le merci che ne formano oggetto non saranno né riesportate né compensate da un'importazione 5: Altro
7: Spedizione in reintroduzione previa registrazione della transazione con i codici 1 e 2 sopraindicati	1: Merci che sono state oggetto di pagamento 2: Merci che non sono state oggetto di pagamento
8: Scambio standard	1: A pagamento 2: Senza pagamento
9: Altro (da precisare nella casella «Menzioni speciali»)	

Casella N. 25: Modo di trasporto alla frontiera

L'elenco dei codici adottati è riportato qui di seguito:

A. Codice di una cifra (obbligatorio)

B. Codice di due cifre (la seconda cifra è facoltativa)

A	B	Denominazione
1	10	Trasporto marittimo
	12	Carro ferroviario trasportato su nave marittima
	16	Autoveicolo trasportato su nave marittima
	17	Rimorchio o semirimorchio trasportato su nave marittima
	18	Natante trasportato su nave marittima
2	20	Trasporto per ferrovia
	23	Autoveicolo trasportato per ferrovia
3	30	Trasporto su strada
4	40	Trasporto aereo
5	50	Spedizioni postali
7	70	Installazioni di trasporto fisse
8	80	Trasporto per via navigabile interna
9	90	Propulsione propria

Casella n. 26: Modo di trasporto interno

Si applicano i codici adottati per la casella n. 25.

Casella n. 27: Luogo di carico/scarico

Codici da adottare dagli Stati membri.

Casella n. 28: Dati finanziari e bancari

Codici da adottare dagli Stati membri.

Casella n. 29: Ufficio di entrata/di uscita

In attesa dell'armonizzazione dei codici sul piano comunitario, i codici saranno adottati dagli Stati membri. (L'utilizzazione di codici al posto di un'indicazione per esteso è facoltativa per gli Stati membri.)

Casella n. 33: Codice merci

Prima suddivisione (8 cifre)

Da completare conformemente alla nomenclatura combinata.

Seconda suddivisione (3 caratteri)

Da completare conformemente alla tariffa nazionale d'uso e alla Taric (1 carattere nazionale a fini statistici e 2 caratteri comunitari relativi all'applicazione di misure comunitarie specifiche per l'espletamento delle formalità a destinazione).

Terza suddivisione (3 caratteri)

Codici da adottare dagli Stati membri interessati per l'applicazione di misure nazionali.

Quarta suddivisione (codice addizionale Taric) (4 caratteri)

Da completare conformemente alla Taric.

Quinta suddivisione (riferimento accise) (4 caratteri)

Codici da adottare dagli Stati membri interessati.

Casella n. 34a: Codice paese d'origine

Si applicano i codici adottati per la casella n. 15a.

Casella n. 34b: Codice regione d'origine/di produzione

Codici da adottare dagli Stati membri.

Casella n. 37: Regime (all'importazione/all'esportazione)

A. Prima suddivisione

I codici da far figurare in questa suddivisione costituiscono uno sviluppo del codice da indicare nella seconda suddivisione della casella n. 1.

Si tratta di codici di quattro cifre, composti da un elemento di due cifre che rappresenta il regime richiesto, seguito da un secondo elemento di due cifre che rappresenta il regime precedente. L'elenco degli elementi di due cifre è riportato qui di seguito.

Per regime precedente s'intende il regime al quale le merci erano vincolate prima di essere assoggettate al regime richiesto.

Si precisa che qualora il regime precedente sia un regime di deposito o di ammissione temporanea o quando le merci provengano da una zona franca, il codice relativo a tale regime può essere utilizzato soltanto quando le merci non siano state vincolate ad un regime doganale economico (perfezionamento attivo, perfezionamento passivo, trasformazione sotto controllo doganale).

Ad esempio: riesportazione di merci importate nel quadro del regime doganale di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) e successivamente vincolate al regime di deposito doganale = 3151 (e non 3171).

(prima operazione = 5100; seconda operazione = 7151; riesportazione = 3151)

Allo stesso modo, il vincolo ad uno dei regimi sospensivi sopracitati al momento della reimportazione di una merce precedentemente temporaneamente esportata si considera una semplice importazione a fronte di detto regime. La reimportazione viene presa in considerazione soltanto quando le merci siano immesse in libera pratica.

Ad esempio: immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di prodotti esportati nel quadro del regime doganale di perfezionamento passivo e vincolati, all'atto della reimportazione, al regime di deposito doganale = 6121 (e non 6171).

(prima operazione = esportazione temporanea per perfezionamento passivo = 2100; seconda operazione = collocamento in deposito doganale = 7121; terza operazione = immissione in consumo + immissione in libera pratica = 6121).

Elenco dei regimi a fini di codificazione.

Questi elementi di base devono essere combinati a due a due per costituire un codice di quattro cifre.

02 Immissione in libera pratica ai fini dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) (1).

05 Immissione in libera pratica con contemporaneo vincolo ad un regime di perfezionamento attivo diverso da quello di cui ai codici 02 e 51.

07 Immissione in libera pratica con contemporaneo vincolo ad un regime di deposito (ivi compreso il collocamento in altri locali sotto controllo doganale).

08 a) Merci immesse in libera pratica nel quadro del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) in un altro Stato membro (1).

10 Esportazione definitiva/spedizione definitiva.

21 Esportazione temporanea nel quadro del regime doganale di perfezionamento passivo (2).

22 Esportazione temporanea nel quadro di un regime di perfezionamento passivo diverso da quello di cui al codice 21.

23 Esportazione temporanea in vista di un ritorno delle merci tal quali.

24 a) Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento passivo in un altro Stato membro (2).

31 Riesportazione.

40 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci formanti oggetto di una fornitura esonerata.

41 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica nel quadro del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso).

42 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci non formanti oggetto di una fornitura esonerata.

43 Immissione in consumo con contemporanea immissione in libera pratica di merci nel quadro dell'applicazione, nel periodo transitorio che segue l'adesione di nuovi Stati membri, di misure particolari connesse alla riscossione di un importo.

44 a) Merci immesse in consumo con contemporanea immissione in libera pratica nel quadro del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) in un altro Stato membro (1).

45 Immissione in consumo parziale con contemporanea immissione in libera pratica e contemporaneo vincolo ad un regime di deposito (ivi compreso il collocamento in altri locali sotto controllo doganale).

46 Immissione in libera pratica nel quadro del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) (1) nei locali del deposito doganale.

47 Immissione in libera pratica nel quadro del regime di perfezionamento attivo (sistema del rimborso) in zona franca o in deposito franco.

51 Vincolo al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) (3).

52 Vincolo ad un regime di perfezionamento attivo diverso da quelli di cui ai codici 02 e 51.

53 Importazione per vincolo al regime dell'ammissione temporanea (4).

54 a) Merci vincolate al o ottenute in regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) (1) in un altro Stato membro (ove non sono state immesse in libera pratica).

55 Vincolo al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) (2) nei locali di un deposito doganale.

56 Vincolo al regime di perfezionamento attivo (sistema della sospensione) in zona franca o in deposito franco.

61 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci formanti oggetto di una fornitura esonerata.

63 Reimportazione con contemporanee immissione in consumo e immissione in libera pratica di merci non formanti oggetto di una fornitura esonerata.

65 Reimportazione con contemporanei immissione in libera pratica e vincolo ad un regime di perfezionamento attivo diverso da quelli di cui ai codici 02 e 51.

67 Reimportazione con contemporanei immissione in libera pratica e vincolo al regime di deposito (ivi compreso il collocamento in altri locali sotto controllo doganale).

71 Vincolo al regime di deposito doganale (5), ivi compreso il collocamento in altri locali sotto controllo doganale.

72 Collocamento in deposito (ivi compreso il collocamento in altri locali sotto controllo doganale) di merci nazionali.

73 Collocamento in deposito (ivi compreso il collocamento in altri locali sotto controllo doganale) di merci comunitarie.

76 Introduzione in deposito di esportazione o in zona franca, con prefinanziamento, di prodotti o merci destinati(e) ad essere esportati(e) tal quali (6).

77 Introduzione in deposito a fini di esportazione, con prefinanziamento, di prodotti trasformati o di merci ottenute a partire da prodotti di base (7).

(1) Regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al perfezionamento attivo: articolo 1, paragrafo 2, lettera b) [vedi anche il paragrafo 3, lettera o)] (GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1).

(2) Regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo al regime di perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard (GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1).

(3) Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1999/85 [vedi anche il paragrafo 3, lettera n)].

(4) Regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea (GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1).

(5) Regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali (GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 1).

(6) Regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli: articolo 5, paragrafo 2 (GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5).

(7) Articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 565/80.

78 Introduzione in zona franca, escluso il caso di cui al codice 76 (1).

91 Vincolo al regime della trasformazione sotto controllo doganale (2).

92 a) Merci vincolate al o ottenute in regime di trasformazione sotto controllo doganale (2) in un altro Stato membro (ove non sono state immesse in libera pratica).

93 Distruzione delle merci (sotto controllo doganale).

94 Vincolo al regime di utilizzazione definitiva sotto controllo doganale (destinazione particolare).

95 Approvvigionamento.

96 Negozi sotto controllo doganale nei porti e negli aeroporti.

Nota: Inoltre, il codice 00 viene utilizzato per indicare che non c'è alcun regime precedente (quindi unicamente come secondo elemento).

a) Questi codici non possono essere utilizzari come primo elemento del codice regime, ma servono ad indicare il regime precedente; per esempio: 4045 = immissione in libera pratica e immissione in consumo di merci precedentemente collocate sotto il regime di perfezionamento attivo — sistema della sospensione in un altro Stato membro.

B. Seconda suddivisione

In attesa di un'armonizzazione sul piano comunitario i codici sono adottati dagli Stati membri nei limiti di tre caratteri.

Casella n. 47: Calcolo delle imposizioni

Prima colonna: tipo d'imposizione.

In attesa di un'armonizzazione sul piano comunitario i codici sono adottati dagli Stati membri.

Ultima colonna: modo di pagamento.

I codici applicabili, a scelta dello Stato membro interessato, sono i seguenti:

A: Pagamento in contanti o equivalente.

B: Pagamento in contanti.

C: Pagamento mediante assegno sbarrato (trasferimento bancario).

D: Altri (per esempio: addebito del conto di uno spedizioniere doganale).

E: Dilazione di pagamento.

F: Dilazione regime doganale [regolamento (CEE) n. 1854/89 del Consiglio (GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 1)] o regime nazionale equivalente.

G: Dilazione regime IVA (articolo 23 della sesta direttiva IVA).

H: Merci importate per conto di un destinatario autorizzato IVA (dilazione per conto del destinatario).

J: Pagamento da parte dell'amministrazione delle poste (spedizioni postali) o di altri enti pubblici o governativi.

K: Credito accise o rimborso accise.

L: Cauzione (in conto deposito o garanzia).

M: In conto deposito, compreso il deposito in contanti.

N: Deposito in contanti individuale.

P: Deposito in contanti sul conto dello spedizioniere doganale.

Q: Deposito in contanti sul conto «dilazione».

R: Garanzia.

S: Garanzia individuale.

T: Garanzia sul conto dello spedizioniere doganale.

U: Garanzia sul conto dell'interessato — autorizzazione permanente.

V: Garanzia sul conto dell'interessato — autorizzazione individuale.

O: Garanzia presso l'organismo d'intervento.

W: Impegno finanziario generale di uno spedizioniere doganale.

X: Impego finanziario dell'interessato.

Y: Impegno finanziario ordinario.

Z: Impegno.

Casella n. 49: Identificazione del deposito

Indicazione della lettera che contraddistingue il tipo di deposito secondo le denominazioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2561/90, seguita dal numero d'identificazione attribuito dallo Stato membro al momento del rilascio dell'autorizzazione.

Casella n. 51: Uffici di passaggio previsti (e paesi)

Indicazione dei paesi.

L'elenco dei codici adottati è il seguente:

B o BE: Belgio
DK: Danimarca
D o DE: Germania
EL o GR: Grecia
ES: Spagna
FR: Francia
IRL o IE: Irlanda
IT: Italia
LU: Lussemburgo
NL: Paesi Bassi
PT: Portogallo
GB: Regno Unito
A o AT: Austria
FI: Finlandia
NO: Norvegia
SE: Svezia
CH: Svizzera
IS: Islanda

Casella n. 52: Garanzia

Indicazione del tipo di garanzia.

L'elenco dei codici adottati è il seguente:

(1) Regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi (GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 8).

(2) Regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che permette la trasformazione sotto controllo doganale di merci prima della loro immissione in libera pratica (GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1).

Situazione	Codice	Altre indicazioni
Esonero di garanzia per il transito comunitario (articolo 32 del regolamento (CEE) n. 2726/90)	0	numero del certificato di esonero della garanzia
In caso di garanzia globale	1	— numero del certificato di garanzia — ufficio di garanzia
In caso di garanzia individuale	2	
In caso di garanzia in contanti	3	
In caso di garanzia forfettaria	4	
In caso di garanzia di cui dall'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1062/87	5	
In caso di esonero dalla garanzia (articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2726/90)	6	
In caso di esonero dalla garanzia per taluni organismi pubblici	8	

Indicazione del paese.

Sono applicabili i codici adottati per la casella n. 51.

Casella n. 53: Ufficio di destinazione (e paese)

Sono applicabili i codici adottati per la casella n. 51.